

35.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Mozione:</b>		Galletti .....	4-02265 1893
Canesi .....	1-00017 1881	Mastroluca .....	4-02266 1894
		Mariano .....	4-02267 1894
		Malvezzi .....	4-02268 1895
<b>Risoluzione in Commissione:</b>		Castellazzi .....	4-02269 1895
Gerbaudo .....	7-00038 1883	Di Lello Finuoli .....	4-02270 1897
		Scanu .....	4-02271 1898
<b>Interpellanze:</b>		Gerardini .....	4-02272 1899
Ciruzzi .....	2-00121 1884	Di Lello Finuoli .....	4-02273 1900
Brugger .....	2-00122 1884	Di Stasi .....	4-02274 1900
Magrone .....	2-00123 1885	Mattioi .....	4-02275 1900
<b>Interrogazioni a risposta orale:</b>			
Scalia .....	3-00143 1886		
Formigoni .....	3-00144 1886		
Hüllweck .....	3-00145 1886		
Di Lello Finuoli .....	3-00146 1888		
<b>Interrogazioni a risposta in Commissione:</b>			
Duca .....	5-00196 1889		
Masini .....	5-00197 1889		
<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>			
Cecchi .....	4-02260 1891		
Fuscagni .....	4-02261 1891		
Hüllweck .....	4-02262 1891		
Giardiello .....	4-02263 1892		
Reale .....	4-02264 1892		
		<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:</b>	
		Boghetta .....	4-00825 III
		Corleone .....	4-00628 III
		Flego .....	4-00655 V
		Galletti .....	4-01124 VII
		Gasparri .....	4-00214 VIII
		Gerbaudo .....	4-01486 IX
		Giovanardi .....	4-00927 IX
		Marenco .....	4-00286 XI
		Marenco .....	4-00690 XII
		Pecoraro Scanio .....	4-00074 XIII
		Pecoraro Scanio .....	4-00258 XVII

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

---

**XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1994**

---

		PAG.			PAG.
Pecoraro Scanio .....	4-00387	XVII	Rotundo .....	4-00838	XX
Reale .....	4-00217	XVIII	Sgarbi .....	4-01430	XXII
Rossi Luigi .....	4-01559	XIX	Tremaglia .....	4-00614	XXIII

## MOZIONE

La Camera,  
premessi che:

a più di tre anni dalla fine della guerra del Golfo, continuano le sanzioni economiche all'Iraq, benché siano venute meno le ragioni che ufficialmente l'avevano motivato e, soprattutto, benché agenzie dell'ONU, organismi umanitari internazionali, centri di ricerca, *mass media* e alcuni governi anche occidentali concordino nel rilevarne le conseguenze tragiche in termini di morti per fame e malattie, in un paese uscito devastato dalla guerra;

numerose autorità religiose (fra cui lo stesso Pontefice) si sono più volte pronunciate nello stesso senso;

il paese, che non ha introiti perché dall'agosto 1990 non può esportare petrolio, continua ad avere gravi carenze in cibo e medicinali, prima importati; gli organismi umanitari dell'ONU possono supplire solo in minima parte. Le razioni alimentari governative riescono a soddisfare solo una percentuale del fabbisogno calorico, proteico e vitaminico; d'altronde i prezzi di mercato dei cibi sono aumentati di migliaia di volte a causa di fenomeni speculativi legati all'embargo (oltre che della svalutazione della moneta) e risultano inaccessibili alla maggioranza della popolazione. Il paese necessita anche di attrezzature e pezzi di ricambio necessari per la produzione di acqua potabile, per ottenere raccolti agricoli per produrre energia in quantità sufficiente ai bisogni fondamentali civili e produttivi del paese;

gli organismi tecnici e umanitari delle Nazioni Unite continuano a sottolineare l'impatto dell'embargo sulle stesse possibilità di sopravvivenza della popolazione; si stima che ogni anno muoiano di embargo circa 70 mila persone, a causa di denutrizione, fame, malattie. Le prime vit-

time sono i bambini; la mortalità infantile è aumentata di più del 300 per cento. Malattie scomparse come la lebbra hanno ripreso a colpire. Una missione FAO del gennaio 1994 ha rilevato grandi difficoltà nella produzione agricola, che pure ha registrato una lieve ripresa, ma è ben lontana dal poter sostituire quel 70 per cento di alimenti che prima della guerra il paese importava;

il rischio che se l'embargo continua un'intera generazione ne porti segni perenni, è reale. Oltre all'impatto sulla salute, rilevante è quello psicologico, evidenziato da uno studio sul campo effettuato da ricercatori dell'Università Mustansiryah nel 1994; l'aggressività, la tendenza al furto, il calo del rendimento scolastico hanno subito un'impennata, così come il lavoro infantile. I ricercatori hanno sottolineato come l'embargo violi la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo;

molte attrezzature, pezzi di ricambio e beni essenziali che l'Iraq aveva già pagato a fornitori esteri sono stati bloccati; somme ingenti irachene sono congelate nelle banche occidentali (200 miliardi circa nelle banche italiane); le risoluzioni del Consiglio di sicurezza autorizzano l'esportazione di quantità irrisorie di petrolio, e a condizioni tali che solo una cifra minima potrebbe essere destinata a coprire i bisogni della popolazione;

deve risultare chiaro che il permanere delle sanzioni economiche danneggia un popolo inerme, già sottoposto al trauma dei bombardamenti, che si è trovato improvvisamente in una situazione « preindustriale » per la distruzione delle principali infrastrutture e che ora si vede tarpate dalla comunità internazionale le speranze di ripristinare una situazione di normalità;

dal punto di vista della pressione sul governo iracheno l'embargo non ha nessun effetto (se non quello di rafforzare il regime stesso che riesce a mantenere in vita la popolazione con le razioni alimentari che distribuisce); risulta inoltre che l'Iraq ha ormai adempiuto agli obblighi imposti dalle risoluzioni ONU;

le stesse opposizioni irachene — compresi i curdi — chiedono la fine dell'embargo che dal punto di vista della pressione sul governo non ha alcun effetto (se non quello di rafforzarlo grazie alle razioni alimentari governative che mantengono in vita la popolazione); la stessa popolazione del Kurdistan risulta gravemente danneggiata da una situazione di generale penuria;

risulta inoltre che l'Iraq abbia adempiuto alle risoluzioni sulla base delle quali l'embargo era stato imposto; l'ultima conferma delle sanzioni, il 17 maggio scorso, appare in contraddizione con le stesse risoluzioni ONU, tanto che membri del Consiglio di sicurezza come la Francia, la Russia e la Cina si sono mostrati dubbiosi;

appare davvero un non senso, da parte della comunità internazionale, l'impedire a un popolo di 18 milioni di persone di acquistare i mezzi di sussistenza, cercando poi di soccorrerlo con interventi minimi; in tal modo tra l'altro rimangono agli organismi delle Nazioni Unite minori risorse per l'aiuto ai numerosi altri paesi, sempre in aumento, che versano in condizioni di carestia, emergenza, guerra e altri embarghi;

le stesse imprese italiane trarrebbero benefici dalla ripresa della possibilità da parte dell'Iraq di commerciare con l'estero;

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle sedi internazionali, europee e Onu, per la revoca dell'embargo nei confronti dell'Iraq, fatto salvo solo

quello verso il commercio e il transito di materiali di armamento;

a richiedere nelle sedi medesime, e ad attuare per quanto gli compete, uno sblocco dei beni iracheni all'estero per l'acquisto di quantità sufficienti di generi alimentari e di prodotti sanitari;

a contribuire all'invio urgente di aiuti alimentari e sanitari al popolo iracheno e a quello curdo;

a riaprire la propria rappresentanza diplomatica a Baghdad, o perlomeno a far rappresentare gli interessi italiani da un paese amico;

a convocare la commissione mista italo-irachena per valutare i problemi aperti fra i due paesi.

(1-00017) « Canesi, Bellei Trenti, Chiavacci, Formigoni, Novelli, Rodeghiero, Arata, Bertinotti, Bielli, Boffardi, Bolognesi, Brunetti, Calzolaio, Carazzi, Corleone, Cornacchione Millella, Crucianelli, Dalla Chiesa, Danieli, De Angelis, De Benetti, De Murtas, Dorigo, Ferrante, Galdelli, Galletti, Garavini, Gatto, Grimaldi, Guerra, Galileo Guidi, La Cerra, Lorenzetti, Lumia, Marini, Mattarella, Mattioli, Moroni, Pecoraro Scanio, Pistone, Procacci, Reale, Marco Rizzo, Saia, Saraceni, Scalia, Scermino, Sciacca, Sitra, Tanzarella, Turroni, Uchielli, Valpiana, Vendola, Voccoli ».

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

considerato che è imminente la scadenza del termine (3 agosto 1994) fissato dall'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sulle risorse idriche, per le captazioni di acqua nelle aree protette e del termine (20 agosto 1994) fissato dal decreto legislativo n. 275 del 1993 per le denunce di tutti i pozzi esistenti, ancorché già denunciati;

rilevato che gli adempimenti, molto onerosi per i proprietari e gli utilizzatori, sono comunque resi più complicati dalle incertezze applicative e dalle effettive difficoltà di interpretazione della normativa in materia;

sottolineato che appare indispensabile il coordinamento della normativa dettata in materia dal testo unico sulle acque

n. 1775 del 1933, dal codice civile, dalla legge 319/1976 (legge Merli) e, da ultimo, dai citati provvedimenti legislativi,

impegna il Governo:

ad emanare una disposizione da emanarsi in tempo utile volta a prorogare al 31 dicembre 1995 la denuncia dei pozzi;

a collegare in forma organica l'adempimento previsto dall'articolo 25 per le captazioni in aree protette con la disciplina della legge 394/1991 sulle aree protette, prevedendo che l'adempimento stesso sia rinviato sino alla approvazione definitiva del piano per il parco prevista dall'articolo 12, comma 4, della citata legge 394/1991;

ad adottare le opportune iniziative, per una adeguata definizione delle situazioni soggettive degli utenti delle risorse idriche e per un coordinamento organico della materia che dia maggiore chiarezza agli interessati.

(7-00038) « Gerbaudo, Pepe, Gubert ».

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

pende davanti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea un procedimento di rinvio pregiudiziale promosso dal tribunale di Milano con ordinanza del 31 marzo 1994 (che può leggersi in Riv. it. dir. lav. 1994, II, p. 273), avente per oggetto il contrasto tra la disciplina italiana del mercato del lavoro (in particolare il regime di monopolio statale dei servizi di collocamento della manodopera istituito dalla legge n. 264 del 1949 e il divieto indiscriminato del lavoro interinale posto dalla legge n. 1369 del 1960) e il diritto comunitario;

la Corte di giustizia risulta avere notificato allo Stato italiano e agli altri Stati membri dell'Unione l'atto di apertura del suddetto procedimento intorno al 24 maggio scorso, con conseguente scadenza nei primi giorni di agosto del termine di 70 giorni per il deposito delle memorie di costituzione degli Stati stessi;

numerosi organi di stampa (in particolare: *Corriere della sera*, *Indipendente*, *Il Sole-24 Ore* e *Italia Oggi* dell'8 giugno 1994, *Mondo economico* del 25 giugno) hanno riportato la notizia, non smentita, secondo cui nel corso del convegno svoltosi a Milano il 7 giugno su « Il mercato del lavoro italiano tra monopolio statale e diritto europeo » il Sottosegretario di Stato al lavoro onorevole Adriano Teso avrebbe preannunciato l'intenzione del Governo italiano di costituirsi davanti alla Corte di giustizia prendendo posizione in difesa dell'attuale regime di monopolio statale dei servizi di collocamento;

una siffatta presa di posizione del Governo nel procedimento pendente davanti alla Corte di giustizia si porrebbe in evidente contraddizione con le linee pro-

grammatiche generali del Governo stesso e favorirebbe il perpetuarsi di uno dei peggiori esempi di invadenza e inefficienza dell'amministrazione statale (secondo i dati risultanti da una ricerca recente della Banca d'Italia la quota di incontri fra domanda e offerta di lavoro che passano effettivamente attraverso i servizi di collocamento statali non supera il 5 per cento del totale; il restante 95 per cento del mercato del lavoro è dunque attualmente condannato a funzionare senza l'ausilio di servizi strutturati ed efficienti);

l'Italia è rimasta ormai, con la Grecia l'ultimo paese dell'Unione europea nel quale si applichi un regime di monopolio pubblico dei servizi di collocamento nel mercato del lavoro;

la Conferenza internazionale del lavoro svoltasi nel corrente mese di giugno a Ginevra ha approvato il rapporto con il quale l'Ufficio internazionale del lavoro propone l'istituzione in tutti i Paesi aderenti all'organizzazione di un regime di integrazione e cooperazione tra servizi pubblici e servizi privati di collocamento nel mercato del lavoro —:

innanzitutto se risponda al vero la notizia riportata dalla stampa circa l'orientamento del Governo, in relazione al procedimento davanti alla Corte di giustizia;

più in generale se e quali iniziative il Governo stesso intenda assumere per una riforma del mercato del lavoro che consenta finalmente l'attivazione di strutture efficienti al servizio della ricerca reciproca di lavoratori e imprese, da parte degli Enti locali, degli Istituti universitari e scolastici, nonché da parte di imprese private debitamente autorizzate e controllate dagli ispettorati competenti.

(2-00121)

« Ciruzzi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere — premesso che:

il Ministro dell'interno Maroni ha riferito, il 12 luglio scorso al Senato, in merito all'esistenza di « schedature » abusive nei confronti di diverse forze politiche tra le quali la Sudtiroler Volkspartei e l'Union Valdostain —:

quale sia l'attività spionistica che dal dopoguerra ad oggi è stata condotta sulla SVP, sull'UV e sui loro esponenti;

quale sia il contenuto dei *dossier*, in modo da chiarire finalmente l'attività svolta dai servizi segreti in delicate vicende, quali ad esempio il ruolo svolto negli attentati avvenuti negli anni '60 a '80 nel Sudtirolo.

(2-00122) « Brugger, Zeller, Caveri ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

in questi anni vi sono stati eccessi nell'applicazione della custodia cautelare e nell'azione dei mezzi di informazione;

per rimediare a questi eccessi serve un confronto parlamentare serio su correzioni volte a riequilibrare i diritti della difesa rispetto ai P.M., e a evitare che la notizia delle indagini si risolva in una condanna anticipata. Occorre cioè un am-

pio riesame della materia in un'ottica di equilibrata tutela dei cittadini;

la scelta del Governo di intervenire per decreto-legge impedisce questo confronto: la necessità e l'urgenza sono solo quelle di sottrarre alla custodia cautelare singoli cittadini « eccellenti ». Nel merito del provvedimento, è gravissimo e totalmente inaccettabile la distinzione dell'applicabilità della custodia cautelare per fattispecie di reato, che ha sapore di una vera e propria legislazione speciale mirante a « coprire » reati non meno gravi nella vita pubblica ed economica del paese;

una più efficace tutela degli indagati rispetto alla pubblicità degli atti istruttori non si risolve con il bavaglio alla stampa —:

le ragioni che hanno indotto il Governo ad intervenire in materia di custodia cautelare con un decreto-legge anziché con un disegno di legge ordinario;

le motivazioni per le quali i delitti contro la pubblica amministrazione e altri delitti altrettanto gravi contro l'ordine pubblico siano stati esclusi dall'ambito di applicazione della custodia cautelare;

quali saranno gli effetti applicativi del decreto-legge, in particolare, sui procedimenti penali già avviati.

(2-00123) « Magrone, Adornato, Torre, Melandri, Evangelisti, De Julio, Mafai, Pezzoni ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

SCALIA, MATTIOLI, CALZOLAIO, CAMOIRANO, MELANDRI, LORENZETTI, GERARDINI, EMILIANI, CANESI, TURRONI, MATTINA, BANDOLI e GALLETTI.  
— *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

se il Ministro intenda mantenere le linee generali e le indicazioni operative del piano triennale per l'ambiente;

come intenda attuare l'impegno assunto dal Governo italiano in ordine alla realizzazione dell'agenda 21 della quale è stato dato un mero avvio tramite il « Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI » (deliberazione CIPE 28 dicembre 1993) dal precedente Governo;

come intenda assolvere agli indirizzi formulati nella risoluzione n. 6-00002, approvata dalla Camera il 23 luglio 1992, in particolare in ordine agli obiettivi di riduzione delle immissioni in atmosfera di CO<sub>2</sub> con le conseguenti misure di politica energetica e su termini temporali della messa al bando dei CFC e degli HCFC;

se non intenda, nel campo dei rifiuti e delle materie prime seconde, anche sulla scorta degli elementi tecnici emersi nelle audizioni alla Camera, provvedere ai regolamenti di attuazione della direttiva CEE n. 156/91 recepita con la legge « comunitaria » del 1993;

quali disposizioni abbia dato per temperare gli indirizzi della risoluzione n. 6-00022, approvata dalla Camera il 18 marzo 1993, per gli aspetti di sua competenza, in particolare per sottoporre a valutazione di impatto ambientale — in un completo confronto di scenari e di corrispondenti analisi costi-rischi-benefici — l'intero progetto di velocizzazione della rete ferroviaria nazionale e i progetti definitivi relativi alle singole tratte e ai nodi.  
(3-00143)

FORMIGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere — premesso che:

27 morti e numerosi feriti è allo stato il bilancio della tragedia che ha colpito stamane, alle 8,30, la casa di riposo per anziani di Motta Visconti mentre gli ospiti erano nella sala refettorio per la colazione;

la copertura del tetto si è abbattuta sul piano sottostante coinvolgendo numerosi ricoverati —;

quali sono le cause che hanno determinato il crollo improvviso del tetto dell'edificio;

se la violenza dell'esplosione possa essere stata provocata da una fuga di gas per la foratura del tubo sottostante verificatosi durante i lavori di drenaggio del pavimento;

se sono state adottate tempestive misure di soccorso per superare l'emergenza nonché pronti interventi finanziari a sostegno delle famiglie delle vittime;

se infine sono state avviate tutte le inchieste e le indagini competenti per accertare le cause del disastro ed eventuali responsabilità.  
(3-00144)

HÜLLWECK. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal mese di settembre 1989 al mese di novembre 1989, circa quaranta pazienti affette da carcinoma mammario (e quindi sottoposte a mastectomia e radioterapia) danunciarono gravissime lesioni irreparabili ed evolutive a carico di vari organi e tessuti corporei per essersi sottoposte a trattamento radioterapico presso il Reparto di Radiofisioterapia e medicina nucleare dell'Ospedale Civile di Vicenza (ULSS 8 regione Veneto) diretto dal Primario Franco Pozza;

le lesioni riportate dalle pazienti (piaghe, fibrosi polmonari, devastazioni scheletriche con fratture multiple inguaribili, lesioni renali, intestinali, etc.) e che condussero forse a morte pazienti ritenute

decedute per la malattia tumorale di base, furono provocate da radiazioni emesse in quantità anomala e incontrollata per difettoso o non controllato funzionamento di un acceleratore lineare usato per radioterapia, denominato Saturno 20, costruito dalla Ditta francese CGR, poi assorbita dalla Ditta statunitense General Electric;

le lesioni provocate furono inizialmente sottovalutate dai Sanitari dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, che per quasi tre mesi non si accorsero dell'ipererogazione di radiazioni da parte del Saturno 20, ma le pazienti rinunciarono ad intraprendere causa penale dietro illusoria promessa di adeguata assistenza sanitaria e di risarcimento per il danno patito;

il successivo calvario delle pazienti, già duramente colpite dalla malattia tumorale aggravata dal dolore e dall'impotenza funzionale provocati dall'incidente occorso durante il ciclo di sedute radioterapiche (deplorabilmente non sospese all'iniziale insorgenza dei segni di danno iatrogeno), trovò inadeguata considerazione presso gli ambienti sanitari politico-amministrativi e legali, imponendosi con difficoltà all'attenzione stessa dell'opinione pubblica locale, quasi per effetto di una specie di strisciante e polimorfa omertà negli ambienti cittadini;

per ottenere ascolto e sperare in adeguata assistenza sanitaria (gratuita), nonché in un congruo risarcimento, le pazienti furono costrette a rivolgersi a vie legali (causa civile), alla Associazione dei Diritti del Malato, al professor Umberto Veronesi, alla stampa locale e all'estensore della presente interrogazione in veste di Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza;

in qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza, l'estensore della presente interrogazione aprì un'inchiesta ordinistica sull'episodio, interessando al caso anche il Presidente della Giunta regionale del Veneto, dottor Giuseppe Pupillo, nel sospetto di un insufficiente impegno da parte degli ambienti responsabili politico-sanitari della

città di Vicenza nel voler procurare assistenza sanitaria particolare e gratuita alle vittime del Saturno 20 e nel voler giungere ad un congruo indennizzo;

l'azione legale in sede civile, intrapresa dalle pazienti danneggiate, approdò presso il Tribunale di Vicenza a una prima udienza in data 4 ottobre 1981, rinviata a successiva seconda udienza il 13 novembre 1981 per riunificazione delle cause, quindi a terza udienza il 21 febbraio 1992 con rinvio (per impedimento del giudice) a quarta udienza in data 21 maggio 1992 per giuramento CTU, con rinvio a quinta udienza in data 11 gennaio 1993 per nomina di altro CTU e rinvio per assegnazione peritale al professor Benciolini della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Padova, a sesta udienza il 9 luglio 1993, rinviata per richiesta di supplemento di tempo per espletamento delle perizie a settima udienza il 29 ottobre 1993, a ottava udienza il 18 febbraio 1994 e a nona udienza il 3 giugno 1994, nonché a decima udienza in data 11 giugno 1994;

i legali delle interessate lamentano una previsione di attesa di un anno per beneficiare della definizione della causa (salvo eventuale contestazione delle perizie) e di altri tre anni per ottenere deposito della sentenza necessario per ottenere il risarcimento da parte delle assicurazioni delle parti coinvolte, ULSS 8 regione Veneto e/o General Electric) salvo ricorsi avversi;

la peculiare patologia tumorale (con prognosi negativa *quoad vitam*) aggravata per di più dal danno iatrogeno, pone severe limitazioni alle aspettative di sopravvivenza delle pazienti danneggiate dal Saturno 20 (una di esse, Dalla Benetta Ida, è deceduta da pochi giorni) rendendo moralmente e materialmente inaccettabile e incongrua la prospettiva di un'attesa giudiziaria dai tempi drammaticamente sovrapponibili all'aspettativa di vita stessa della grande maggioranza delle pazienti —:

quali provvedimenti di competenza intenda adottare per sottrarre il destino delle vittime del Saturno 20 all'ulteriore

beffa e all'ulteriore penalizzazione di dover sottostare ai normali tempi di attesa collegati all'*iter* giudiziario e per attuare un intervento urgente ed eccezionale (in rapporto all'eccezionalità della vicenda), tale da condurre al contenimento dei tempi necessari allo svolgimento dell'*iter* giudiziario entro limiti accettabili riguardo alle condizioni sanitarie, funzionali, sociali e morali di un gruppo di pazienti, vittime del disservizio dell'Assistenza sanitaria pubblica, che rischiano di morire prima di ottenere giustizia sotto forma di accesso a cure medico-riabilitative idonee e gratuite e di congruo ed equo indennizzo. (3-00145)

DI LELLO FINUOLI e AYALA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'entrata in vigore del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 comporterà nell'immediato un'abnorme dilatazione del regime di custodia domiciliare;

nella malaugurata ipotesi di conversione in legge del predetto decreto, tale dilatazione è destinata a prolungarsi nel tempo;

costituisce, ormai, dato di comune esperienza l'enorme difficoltà riscontrata nella gestione della sorveglianza e delle traduzioni dei detenuti agli arresti domiciliari, specie in relazione alla insufficienza degli uomini e dei mezzi destinabili a tali servizi —;

quale valutazione e conseguente programmazione siano state in concreto compiute in ordine al numero di uomini occorrenti per provvedere ad una adeguata sorveglianza dei detenuti agli arresti domiciliari, nonché per soddisfare le richieste di traduzione degli stessi per il compimento di atti istruttori o per la partecipazione ai dibattimenti;

quale valutazione e conseguente programmazione sia stata compiuta con riferimento alla incidenza che la destinazione a tali servizi di un numero di uomini verosimilmente assai rilevante comporterà, sia per la Polizia di Stato che per l'Arma dei Carabinieri, in relazione, in particolare, alle attività di investigazione e di controllo del territorio. (3-00146)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

*DUCA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

la legge quadro per l'ordinamento dei trasporti pubblici nel dettare i principi fondamentali ai quali le Regioni a Statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio della potestà legislativa e di programmazione all'articolo 3, punto 4, stabilisce che le regioni debbono:

*a)* stabilire una organica disciplina per l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria del servizio per ambiti territoriali di bacino di traffico;

*b)* favorire la circolazione e l'uso mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

la Regione Marche in palese violazione di sopra richiamati principi fondamentali, ai quali deve attenersi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ha ripetutamente escluso dal contributo di esercizio a valere sul Fondo Nazionale dei trasporti i nuovi servizi comunali di trasporto pubblico locale o le variazioni in aumento di quelli preesistenti e ha stabilito che « la relativa spesa fa carico al bilancio del Comune concedente »;

anche l'azienda trasporti pubblici del comune di Ancona è stata esclusa dai contributi di esercizio a valere sul Fondo nazionale dei trasporti anche per i servizi dalla stessa attivati per collegare al centro urbano i nuovi quartieri edificati a seguito di eventi calamitosi (terremoto e frana) per i quali sono state a suo tempo accordate specifiche deroghe e provvidenze con l'articolo 36 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, proprio in considerazione del particolare interesse pubblico da soddisfare;

la quota del Fondo nazionale trasporti attribuito alla regione Marche non può che ricomprendere l'assegnazione dei contributi anche per l'attivazione dei servizi urbani fortemente penalizzati;

l'ATMA di Ancona ha da tempo avviato una profonda ristrutturazione mirata ad ottenere efficacia dei servizi, tentando di far gravare sempre meno i costi sulla collettività e proprio in ossequio a tali principi ispiratori ha via via ottenuto risultati, in termini di percentuale dei ricavi sul totale dei costi, oscillanti negli ultimi anni tra il 37 per cento e il 40 per cento e quindi ben oltre l'obiettivo del 35 per cento oggi richiesto alle aziende di trasporto pubblico locale;

nonostante tali risultati l'ATMA ha sistematicamente chiuso gli esercizi suddetti con perdite variabili tra i 3 e gli 8 miliardi, con un seguente debito complessivo di ben 38 miliardi, che vengono posti a carico dell'Amministrazione comunale, proprio per effetto del mancato riconoscimento dei circa 800 mila chilometri annui percorsi a servizio della mobilità collettiva —;

quali iniziative intenda intraprendere affinché la regione Marche in coerenza con le norme di principio emanate dallo Stato in materia di trasporto pubblico di persone nei centri urbani, ammetta a contributo i chilometri percorsi dai mezzi ATMA, mettendo così fine ad una palese ingiustizia.  
(5-00196)

*MASINI e LOPEDOTE GADALETA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee di varia durata ammontavano a 2.968 miliardi contro i 4.388 miliardi stabiliti nell'assestamento di bilancio relativo all'anno 1993;

al 1° gennaio 1993 erano in servizio 96.588 supplenti annuali così ripartiti: re-

ligione VII liv. 16.046; mater. alter. VII liv. 496; religione VI liv. 9.306; mater. alter. VI liv. 70; docenti VIII liv. 446; docenti VII liv. 39.583; docenti VI liv. 13.823; ata V liv. 2.025; ata IV liv. 5.178; ata III liv. 9.615;

le supplenze temporanee ricondotte a posti unitari di 18 ore settimanali al 1° gennaio 1992 ammontavano a 86.000 unità;

la spesa riguardante i soli 25.000 docenti di religione risultò di 845 miliardi;

con la previsione di spesa per il 1994, detratti i docenti di religione, si potranno retribuire circa 60.000 tra supplenze annuali e temporanee ridotte a unità. Ciò contro le 159.000 supplenze complessive (96.000 — annuali più 86.000 — temporanee meno 25.000 di religione) conferite nell'anno scolastico 1992-1993;

l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993 attribuisce alle scuole, già a partire dall'anno finanziario 1994, la gestione finanziaria delle supplenze annuali e temporanee —:

a) il numero delle supplenze annuali e di quelle temporanee ridotte a posti unitari di 18 ore conferite nell'anno scolastico 1993-1994;

b) il numero reale dei pensionamenti al 1° settembre 1994, in quanto la previsione di 17 mila unità docenti, contenuta nel decreto interministeriale n. 132 del 15 aprile 1994 sulla determinazione degli organici, non appare fondata;

c) le risultanze dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993 in ordine alla gestione delle supplenze;

d) il numero dei posti vacanti da ricoprire con i vincitori di concorso a decorrere dal 1° settembre 1994;

e) quali risultino gli effetti reali, previsti per l'inizio del nuovo anno scolastico, dell'applicazione dei decreti interministeriali n. 130 e n. 131 riguardanti le disposizioni per la rideterminazione del rapporto medio alunni/classi e per la formazione delle sezioni e delle classi per l'anno scolastico 1994-1995. (5-00197)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**CECCHI, MELUZZI, MERLOTTI, STORNELLO e BROGLIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'attuale ordinamento istituzionale compito della Magistratura è quello di applicare le leggi vigenti e non già quello di discuterne la validità o peggio di sminuirne il contenuto in pubbliche dichiarazioni;

il Procuratore Capo della Repubblica di Milano ha reso pubbliche dichiarazioni che gli interroganti considerano irritanti nei confronti delle leggi dello Stato. Fra queste la frase « spero che il prossimo passo del Governo non consenta agli avvocati di arrestare i pubblici ministeri » suona particolarmente estranea al ruolo e alla carica ricoperta dal dichiarante —:

quali valutazioni diano dell'episodio in premessa e se non si ravvisi la necessità di una inchiesta ai fini dell'eventuale promozione di un'azione disciplinare. Ad avviso degli interroganti, atteggiamenti di questo tipo rischiano di innescare nel Paese sfiducia nei confronti dei magistrati e mancano di rispetto verso il potere legislativo. (4-02260)

**FUSCAGNI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con disposizione del Ministro della pubblica istruzione è stato soppresso il liceo classico statale « Niccolò Machiavelli » di Lucca, del quale ricorre proprio in questi giorni il 175° anniversario della nascita, che dal 1° settembre prossimo verrà trasformato in sezione annessa al liceo scientifico Vallisneri;

tale disposizione appare, per i tempi e per i modi con la quale è stata adottata (è stata notificata al preside dell'istituto solo ai primi di luglio e non risulta che il provveditorato agli studi sia stato informato) non comprensibile e comunque non adeguatamente motivata;

tenuto conto delle reazioni negative che la disposizione sta provocando a Lucca e non solo nel mondo della scuola —:

quali siano le effettive motivazioni che hanno portato all'adozione del provvedimento in questione e se comunque non si ritenga di doverlo sospendere per un opportuno riesame con le autorità scolastiche di Lucca, tenuto anche conto che non sembra accettabile il fatto che, notificato ai primi di luglio, dovrebbe avere attuazione fra meno di due mesi. (4-02261)

**HÜLLWECK.** — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

gli scandali che si sono susseguiti nei concorsi universitari a posti di professore universitario di prima e seconda fascia (protagonisti amici, familiari e perfino amanti di cattedratici che hanno preso il posto di candidati meritevoli) hanno trovato ampia risonanza sulla stampa nazionale, sulla stampa scientifica e su quella internazionale, testimoniando l'esistenza di situazioni concorsuali anomale già oggetto di interrogazioni parlamentari nella passata legislatura;

finora i Ministri che si sono succeduti hanno purtroppo sempre approvato gli atti delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari;

vari concorsi di psicologia che si sono da poco conclusi sembrerebbero ancora essere indicativi dello stravolgimento del merito scientifico e di una dubbia obiettività da parte delle commissioni. In particolare, ad esempio, nel concorso di prima fascia per professori ordinari di psicologia generale M1011, bandito con decreto ministeriale 16 aprile 1992 e successive mo-

difiche (Presidente: Prof. R. Canestrari; componenti: Proff. P. A. Bertacchini, P.E. Ricci Bitti, G. Sprini, O. Andreani, G. Mucciarelli, F. Perussia), gran parte dei vincitori sembrerebbe, secondo quanto consta all'interrogante, non poter esibire particolari credenziali scientifiche (carenza di pubblicazioni su riviste internazionali di prestigio o insufficiente esperienza didattica in seconda fascia). Sarebbe il caso della Prof. L. Pizzorusso, dei Proff. R. Nicoletti e P. Tabossi (al momento del bando di concorso da poco nominati professori di seconda fascia) e del dottor A. Godino (che non essendo ricercatore universitario ed essendo apparentemente privo di adeguato *curriculum* di ricerca diventa professore ordinario), tutti prevalendo su candidati quotati a livello internazionale e con molti anni di lavoro universitario —:

quali provvedimenti si vogliano adottare per accertare il corretto svolgimento dell'attività esaminatrice della Commissione del concorso M1011, e di altre analoghe commissioni nominate in concorsi universitari soprattutto in materia di psicologia generale e se il Ministro della sanità sia consapevole che i risultati concorsuali non producano effetto solo a livello universitario, ma anche sul livello dei futuri medici psicologi. (4-02262)

GIARDIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Acerra (NA) risultano chiusi da circa 6 mesi gli uffici postali Acerra I, siti in corso Vittorio Emanuele, a causa di interventi di ristrutturazione che tuttavia non sono stati ancora avviati;

tale chiusura costringe i cittadini e gli operatori della zona oltreché gli stessi impiegati, rispettivamente, a servirsi e a prestare il proprio lavoro presso gli uffici della Posta centrale, con evidenti conseguenze in termini di congestionamento e di disservizi nonché di disagi per gli utenti, tra cui particolarmente gravi risultano

quelli degli oltre 800 pensionati che ogni mese devono sottoporsi a lunghe peregrinazioni ed estenuanti file —:

quali siano le motivazioni del mancato avvio dei lavori di ristrutturazione a distanza di 6 mesi dalla chiusura degli uffici;

quali iniziative intenda assumere affinché vengano alleviati i disagi degli utenti e dei lavoratori, in attesa della riapertura degli uffici di Acerra I e quali provvedimenti vorrà adottare al fine di accelerare le procedure per l'espletamento dei lavori previsti. (4-02263)

REALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono state proposte più interrogazioni al Ministro dell'interno sul caso del Segretario comunale dottor Luigi Meconi in data:

10 marzo 1993, dal senatore Molinari;

17 marzo 1993, dai deputati Nuccio e Piscitello;

30 novembre 1993, dal senatore Molinari;

3 dicembre 1993, dal deputato Nuccio.

e che a nessuna veniva data risposta;

venivano riportati fatti su comportamenti della prefettura di Ascoli Piceno e del sindaco di Force da destare in allarme estremo;

sindaco di Force, prefettura e Ministero hanno deciso la « dispensa dal servizio » del Segretario Meconi per le note di qualifica « cattivo » nel 1992 e 1993 e per il rigetto ministeriale dei ricorsi fatti dall'interessato;

le « note di qualifica » sono tipiche di uno stato centralistico e autoritario e che erano pratiche dei « Podestà » nominati per censo e dei prefetti che ne controlla-

vano ogni atto e grossomodo come con i sindaci della Repubblica attraverso le Gpa fino all'avvento delle regioni;

in molti casi il rapporto tra prefetti e sindaci, da « strutturale-autoritario », è diventato essenzialmente « politico » con inevitabili interessi prefettizi a tenere buoni rapporti con i sindaci per più scopi, non ultimo quello della carriera. Per sapere con quali criteri la prefettura di Ascoli ha « confermato » le note di qualifica del sindaco di Force e quale è l'effettiva autonomia dei prefetti su queste « note ». Lo stesso dicasi per i 5 procedimenti di disciplina che la prefettura di Ascoli ha avviato dietro denunce, alcune delle quali per libere manifestazioni di pensiero e risposte « non violente » del Meconi dinnanzi a concrete e ripetute minacce e oltraggi. Se le cause per i provvedimenti sono quelle per cui il Meconi si è trovato in « conflitto » con tutti i sindaci in cui ha lavorato, visto e considerato che il Meconi, ovunque ha lavorato, si è trovato in « conflitto » perché ha svolto sempre e caparbiamente un ruolo di « garanzia » nel rispetto dei principi a cui, per la Costituzione, si deve ispirare la pubblica amministrazione: imparzialità e buona amministrazione e che la recente condanna della Corte dei conti per « colpe gravi » sulla gestione di un intero mandato del sindaco Canala di Force delinea una figura di sindaco dai comportamenti, come scrive la Corte, « sconcertanti »;

i Consiglieri di minoranza, tra cui l'ex sindaco Faini che ha riorganizzato il comune lasciato con dissesto finanziario dal Canala, in un comunicato alla stampa del 30 giugno scorso scriveva « Ad onta di strumentali note di qualifica che possono essere state formulate sul suo conto va detto che Meconi di cui si conosce la capacità professionale, la serietà e l'efficienza, ha svolto il ruolo di insostituibile garante della legalità nell'interesse dell'ente e di tutta la cittadinanza evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti »;

nello stesso comunicato si ipotizzano gravissime ipotesi omissive da parte del

prefetto di Ascoli Piceno, che, nominato Curatore speciale degli interessi del comune per i 5 procedimenti penali contro il Canala per svariate ipotesi di reato: falsità materiale ed ideologica, soppressione di atti, peculato, omissione di atti di ufficio e abuso d'ufficio, non si costituisce parte civile vanificando di fatto l'istituto della decadenza del Canala per incompatibilità per lite —:

se non diventi impellente una ispezione ministeriale su quanto avviene alla prefettura di Ascoli Piceno;

se non debba essere restituita piena dignità al funzionario dottor Luigi Meconi;

se su queste « note di qualifica » non si debba intervenire immediatamente a tutela dell'intera categoria dei Segretari comunali e, soprattutto, dei delicatissimi compiti loro affidati. (4-02264)

GALLETTI, MATTIOLI, TURRONI, REALE e SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

un avvertimento in pieno stile mafioso ha ricevuto, in data 14 luglio 1994, Filippo Boriani, consigliere verde del comune di Bologna, tra i promotori di « BO.BI », il comitato « boicottiamo il biscione »;

è stato lo stesso Boriani a rendere noto di aver ricevuto, in mattinata, alla sede del gruppo verde in comune, una busta contenente una lingua di un grosso animale, forse un bovino;

sulla busta, spedita da Cesena il 12 luglio 1994, vi era un esplicito riferimento a « BO.BI », il movimento anti-Berlusconi fondato da Gianfranco Mascia, già aggredito e seviziato nel suo ufficio di Ravenna e verso il quale continuerebbero minacce ed intimidazioni;

Boriani, che ha consegnato la busta alla DIGOS di Bologna, nei mesi scorsi aveva già ricevuto minacce telefoniche, addirittura prima dell'aggressione a Mascia —:

se non ritenga opportuno adottare seri provvedimenti per porre fine a tali ripetuti atti intimidatori, in serio contrasto con i principi costituzionali di democrazia e di libera espressione della personalità umana. (4-02265)

**MASTROLUCA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Mattinata (FG) da oltre quattro anni non viene recapitata la posta al rione « Lama di corvo »;

l'assenza di tale servizio, oltre a creare comprensibili disagi agli abitanti del quartiere, spesso diventa causa di ulteriori danni (interessi di mora per bollette scadute, raccomandate e telegrammi ritirati con giorni di ritardo, ecc.);

tale situazione è stata segnalata in passato al Prefetto, al Compartimento regionale e alla Divisione centrale delle poste e delle telecomunicazioni senza che si sia posto rimedio;

il permanere di questa situazione sta esasperando i cittadini che hanno manifestato la possibilità di ricorrere a forme di protesta eclatanti, per richiamare l'attenzione degli Organi preposti —:

quali iniziative intenda assumere per garantire agli abitanti del rione « Lama di corvo » di Mattinata il servizio di recapito della posta. (4-02266)

**MARIANO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sono poste in atto da parte della Direzione Generale della Motorizzazione Civile iniziative tendenti ad escludere gli Studi di consulenza automobilistica dall'applicazione delle procedure di trasferimento di proprietà di autoveicoli e motoveicoli, sostituendoli con gli studi notarili, secondo le indicazioni del precedente Ministro per la funzione pubblica Cassese in merito alla modifica dell'articolo 247 del

regolamento dell'attuale Codice della Strada, demandando ai Notai le comunicazioni dell'avvenuto trasferimento di proprietà degli autoveicoli;

ci si è avvicinati, provvedimento dopo provvedimento, al rischio di chiusura di circa 15.000 piccole e medie imprese, con la perdita di oltre 70.000 posti di lavoro, tra dipendenti e titolari di agenzie, la cui attività integra quella dei dipendenti dell'amministrazione pubblica senza alcun aggravio per la spesa e il Bilancio dello Stato, con la conseguenza di appesantire ulteriormente il fenomeno della disoccupazione;

queste variazioni della regolamentazione delle attività delle agenzie di pratiche automobilistiche con le gravissime conseguenze sopra descritte, seguono solo di tre anni l'emanazione della precedente normativa in materia, costituita dalla legge n. 264 del 1991;

è inammissibile che lo Stato prima riconosca l'operatività di una categoria con la legge 264/91 (dando anche incarichi di funzioni pubbliche — vedi articolo 92 nuovo codice della Strada), poi decida, con altre norme, di sottrarre loro gran parte di quei compiti assegnati senza considerare i notevoli investimenti in strutture telematiche (i collegamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 156/86 e dal decreto ministeriale 514/92) e di personale, fatto dalle agenzie anche per venire incontro alle esigenze della Pubblica Amministrazione per un servizio più efficiente;

per lo « snellimento » burocratico teorizzato dalla proposta Cassese, che, in questo caso, non abolisce degli obblighi burocratici, ma si limita a trasferirli a diversi soggetti, la quale si avvarrebbe di procedure informatiche, fatti salvi gli approfondimenti necessari, nell'epoca di Tangentopoli, a verificare la mole e la natura degli interessi economici gestiti nel rapporto tra innovazione informatica e grandi aziende fornitrici di prodotti e servizi informatici, sarebbe ugualmente produttivo e poco complicato tecnicamente atti-

vare il collegamento telematico (via « modem », cioè tramite linea telefonica, decreto del Presidente della Repubblica 156/86 tra le agenzie ed il Centro Elaborazione Dati C.E.D. della Motorizzazione Civile);

vi sarebbe inoltre, con il recepimento della proposta Cassese, il rischio, da parte del Ministero, dell'invio tramite servizio postale, a tutti gli acquirenti e i nuovi intestatari di autoveicoli e di patenti di un bollino autoincollante da apporre sul libretto di circolazione, con la possibilità di ritardi, smarrimenti, contestazioni, istanze e ricorsi degli utenti ai quali non arrivi nei tempi debiti o non arrivi affatto oppure sia errato —:

se il Governo ritenga di dover mantenere invariato e, dunque, approvi le direttive in materia di procedure burocratiche automobilistiche proposte dal Ministro Cassese, ovvero ritenga di doverle esaminare e modificare. (4-02267)

**MALVEZZI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il DI 131 del 15 aprile 1994 articolo 5 commi 1 e 7 che prevede per le classi iniziali del triennio superiore la divisione per 25 del numero di alunni iscritti alla scuola, con redistribuzione delle eventuali iscrizioni in eccedenza « fino al limite massimo di 29 tra le classi dello stesso istituto »;

il numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico 1994-95 nelle classi terze della Maxisperimentazione Linguistica presso l'Istituto Magistrale di Alessandria, ammonta esattamente a n. 58, consentendo quindi in base all'articolo sopra citato di formare solo due classi di 29 alunni ciascuna;

il numero di 29 alunni per classe, soprattutto nelle classi terze, iniziali del ciclo conclusivo del corso di studi, è eccessivo per una Maxisperimentazione, « in relazione alle specifiche finalità formative

e condizioni di funzionamento » dell'indirizzo sperimentale stesso (vedi articolo 1 comma 2 del DI sopra citato);

la Maxisperimentazione linguistica comporta un lavoro didattico individualizzato, sia da parte dei docenti di classe che da parte degli insegnanti madrelinguisti: tale esigenza diventa ancor più evidente all'inizio del triennio, in cui si inserisce lo studio di una terza lingua straniera;

il nostro laboratorio linguistico non contiene un numero sufficiente di cabine audioattive tale da consentire le necessarie attività didattiche per unità di classe e per sottogruppi;

data l'attuale normativa sul rapporto tra cubatura dell'aula e numero di alunni, si sarebbe costretti a contravvenire alle disposizioni di legge, se si fosse obbligati a stipare 29 alunni in aule che, per le loro stesse dimensioni non appaiono atte ad accogliere tale numero di studenti —:

quali siano gli intendimenti del Ministro relativamente alle problematiche connesse all'Istituto di Maxisperimentazione linguistica di Alessandria. (4-02268)

**CASTELLAZZI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la gestione, da parte di una delle poche banche italiane attrezzate ad operare in « future » dei contratti relativi ha dato luogo nella prima metà del 1992 ad una serie di operazioni valutarie estremamente arrischiate che, con la tempesta del settembre 1992 e la svalutazione della lira (14 settembre 1992), si sono risolte in perdite paurose per decine di clienti privati ed aziende concentrate soprattutto in Lombardia;

nella fattispecie, presso due filiali del Credito italiano, a Bergamo e a Legnano, ad opera di un direttore, numerosi clienti sono stati indotti ad effettuare operazioni di vendita a termine di valuta estera, in un caso — ad esempio — di 6.500.000 marchi

tedeschi, pari a circa lire 6 miliardi di lire, scadenti nel giugno 1993, al cambio di lire 770;

le operazioni di cui sopra hanno fatto emergere con molta evidenza che il comportamento del Credito italiano nei confronti della clientela indotta alla stipulazione dei citati contratti, di « future » è stata informata a:

una assoluta e continua violazione degli obblighi comportamentali di informazione e consulenza — cioè come di quelli di correttezza e diligenza — imposti nei confronti della clientela in relazione alla offerta e negoziazione di valori mobiliari dell'articolo 6 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 nonché dal regolamento applicativo approvato con delega Consob 2 luglio 1991, n. 5387 (articoli 6, 7, 8 e 9);

una ingiustificabile imprudenza nella strutturazione tecnico-finanziaria dell'operazione;

una grave negligenza nella esecuzione dell'operazione.

Sotto il primo profilo: ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (articolo 16) le aziende ed istituti di credito nell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di negoziazione e offerta di valori mobiliari sono tenuti all'osservanza degli obblighi comportamentali stabiliti dall'articolo 6 della legge stessa. La Consob ha d'altronde più volte precisato (Comunicazione n. SGE/RM/91007444 del 18 dicembre 1991; Comunicazione n. SGE/RM/92000277 del 14 gennaio 1992; Comunicazione n. BOR/RM/92000671 del 6 febbraio 1992, Comunicazione n. SGE/RM/92003701 del 28 maggio 1992; Comunicazione n. BOR/RM/92004705 del 1° luglio 1992) che ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1 gli strumenti finanziari collegati a tassi di interesse e valute sono qualificabili quali valori mobiliari e l'operatività con clientela in relazione agli stessi è soggetta alla disciplina della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

le citate operazioni sono contrarie al dovere di correttezza e professionalità im-

poste dall'articolo 6 lettera a) legge n. 1 del 1991, considerato che, all'epoca, negli ambienti finanziari era notorio il rischio della svalutazione della lira, che si è poi effettivamente concretizzato il 14 settembre 1992;

la citata banca, invece di far sì che i clienti fossero consapevoli del rischio che correvano (articolo 6 lettera e) legge n. 1 del 1991), oltre ad occultare il pericolo della probabile svalutazione, garantiva anzi ai clienti stessi che la bontà e la sicurezza delle operazioni erano dovute al fatto che, stante il vigente accordo dello SME tra gli stati membri della CEE, doveva ritenersi escluso il rischio che il marco tedesco potesse valere dopo un anno più di lire 770 previste per le singole vendite e non precisava ai malcapitati che, al cambio di lire 765,40, la lira comunque avrebbe dovuto automaticamente essere svalutata;

a rendere ulteriormente sospetto il comportamento della banca vi è il fatto che tutte le menzionate operazioni venivano effettuate senza richiedere ai singoli clienti nemmeno una lira di garanzia per l'eventuale debito degli stessi verso la banca;

ai clienti veniva dichiarato che le operazioni erano sicurissime, che per tali ragioni venivano effettuate con fondi della banca e che la loro stipulazione veniva offerta e consentita solo ai clienti « di riguardo » che la banca intendeva beneficiare;

a conferma della riprovevole negligenza della banca, tutte le operazioni sono state effettuate senza la necessaria preventiva sottoscrizione del relativo contratto SIM in uso presso tutte le banche, prescritto a pena di nullità dall'articolo 8 legge n. 1 del 1991;

in tutti i casi finora accertati, in ordine ai quali si rivolge la presente interrogazione, solo ad operazione già conclusa e precisamente dopo qualche mese da tale conclusione, la banca ha fatto firmare con scuse varie (quali ad esempio

pretesi controlli del servizio ispettivo) un contratto disciplinante l'operazione medesima e diverso da quello prescritto dall'articolo 8 legge n. 1 del 1991, che comunque è nullo dovendo essere stipulato prima della conclusione dell'operazione e non essendo consentita la sanatoria di un negozio nullo (articolo 1423 del codice civile);

in qualche caso, la banca risulterebbe avere addirittura abusato di fogli già firmati in bianco dal cliente, integrando una fattispecie di rilevanza penale —:

quali urgenti interventi si intenda attivare, attraverso gli organi di vigilanza istituzionali, in ordine ai fatti sopra esposti, dai quali emerge che una banca di interesse nazionale si è sottratta molto gravemente alla disciplina di cui all'articolo 6 della legge 2191 n. 1, ai sensi della quale le SIM e le Banche nello svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare:

1) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;

2) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità ed i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute col cliente (cfr. articolo 9 regolamento approvato con delega Consob 2 luglio 1991, n. 5387);

3) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare (cfr. articolo 6 regolamento approvato con delega Consob. 2 luglio 1991, n. 5387);

4) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per compiere consapevoli scelte di investimento o

di disinvestimento (cfr. articolo 7 regolamento approvato con delega Consob 2 luglio 1991, n. 5387);

5) non devono consigliare o effettuare operazione con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente (cfr. regolamento approvato con delega Consob 2 luglio 1991, n. 5387);

se non ritenga che, nei casi citati in premessa, il Credito italiano abbia totalmente disatteso e gravemente violato ciascuno degli obblighi di cui sopra e che il comportamento dei dipendenti di tale banca, ed in particolare quello del responsabile all'epoca della filiale di Legnano, siano assolutamente censurabili sotto il profilo della mancanza di informativa e trasparenza nei confronti della clientela e della violazione degli interessi della stessa. (4-02269)

DI LELLO FINUOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Ispettore Capo Salvatore Dessi del Corpo degli agenti di custodia, in servizio presso la Casa circondariale di Chieti, avendo sempre svolto con impegno e professionalità i suoi compiti istituzionali, ha meritato tre lodi ministeriali ed un compiacimento ministeriale, nonché il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana conferitogli dal Presidente della Repubblica nel giugno del 1991;

la sequenza dei giudizi positivi iniziava ad incrinarsi in concomitanza con l'assunzione da parte del Dessi dell'incarico di rappresentante sindacale della CGIL-Funzione pubblica, nonché in seguito ai suoi continui interventi tesi a impedire che all'interno della Casa circondariale di Chieti il direttore — spesso in ciò coadiuvato dal Comandante titolare — tenesse comportamenti, a suo giudizio, contrari alle leggi e ai regolamenti;

tali comportamenti si concretizzano: nell'attivazione, per uso personale, di un orto e di un pollaio con l'impiego del lavoro di detenuti; nella cattiva efficienza dell'impianto antincendio e nell'uso personale di acqua e gas di pertinenza dell'Istituto; nel prelevamento di lire 600.000 dalle somme dei detenuti da parte del Comandante titolare il quale avrebbe depositato, in sostituzione, un assegno di pari importo ma privo di provvista; nell'utilizzo delle auto di servizio per fini personali e familiari;

l'Autorità giudiziaria di Chieti riteneva penalmente irrilevanti tali fatti denunciati dal Dessì anche se, come si evince dalle relazioni ispettive del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 21 settembre 1990 e 15 marzo 1994 i fatti stessi venivano ridimensionati con argomentazioni inconsistenti, ma non poteva essere negata la loro realtà storica;

contro il Dessì sono stati aperti un procedimento disciplinare e uno penale, mentre non sembra siano stati presi provvedimenti di natura amministrativa nei confronti del Direttore e del Comandante titolare della Casa circondariale di Chieti —:

se non ritenga persecutoria la linea di condotta degli Organi amministrativi nei confronti dell'Ispettore Dessì sfociata nella richiesta di trasferimento dello stesso ad altra Casa circondariale, un trasferimento che verrebbe a legittimare, tra l'altro, le prassi quanto meno discutibili tenute dal Direttore della Casa circondariale di Chieti e la « inopportunità » di un intervento correttivo da parte di un Ispettore ligo ai regolamenti. (4-02270)

SCANU. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

solo in data 7 luglio 1994 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con propria circolare n. 1087, ha dettato le disposizioni per l'inoltro delle

domande di aiuto relativamente all'indennità compensativa (reg. Cee 2328/91), per l'anno 1994;

in tale circolare ha fissato la data di scadenza di dette istanze per il 31 luglio 1994;

i moduli per la presentazione non sono ancora reperibili presso i servizi regionali all'uopo delegati;

nelle domande suddette deve essere indicato, per il bestiame bovino, il numero identificativo di ogni capo e che tale numero, reso obbligatorio ai sensi del reg. Cee 3887/92, può essere apposto dai produttori entro il 15 settembre 1994, poiché esso è obbligatorio per la presentazione delle domande di premio zootecnia vacche nutrici scadenti al 30 settembre 1994, con obbligo di tenuta in allevamento per 6 mesi (scadenza dell'obbligo al 31 marzo 1995);

gli uffici regionali preposti a tali marchiature non riusciranno a completare dette operazioni se non al 15 settembre 1994 dato il ritardo con il quale si è proceduto alla sua applicazione nonché la notevole mole di lavoro interessante, nella sola regione Sardegna, oltre 6.000 aziende;

per ottenere la compensazione prevista dal regolamento suddetto gli allevatori, secondo la circolare MRAAF del 7 luglio 1994 dovrebbero tenere in vita i capi di bestiame oggetto di domanda per un periodo non inferiore a 5 mesi dalla presentazione dell'istanza;

tale obbligo, se la scadenza delle domande fosse confermata al 31 luglio 1994 (scadenza dell'obbligo al 31 dicembre 1994) creerebbe ai produttori notevoli difficoltà di mercato soprattutto per il bestiame ovino, non consentendo la commercializzazione dei capi adulti, che normalmente vengono eliminati dagli allevamenti proprio nel periodo giugno-ottobre già gravemente colpiti dalla crisi economica e strutturale;

viceversa la proroga della scadenza delle domande di indennità compensativa

al 31 ottobre 1994, consentirebbe l'eliminazione dei capi ovini adulti dell'azienda, nonché il rispetto dei 5 mesi anche per i bovini interessati, poiché concluderebbero il loro ciclo naturale insieme alla scadenza di legge per il premio vacche nutrici, sei mesi dal 30 settembre 1994, (scadenza dell'obbligo al 31 marzo 1995);

in Sardegna, mediamente, ogni anno vengono inoltrate oltre venticinquemila domande e che la mancanza della modularità, la complessità della normativa, l'impossibilità di provvedere alla marcatura dei bovini entro il 31 luglio 1994, nonché la brevità, con la quale gli operatori saranno costretti ad inoltrare le istanze, provocherebbe notevoli disagi agli operatori nonché molti di essi correrebbero il rischio di non poter accedere alla compensazione suddetta, sia per l'impossibilità di dichiarare i capi bovini, sia per l'impossibilità del rispetto dell'obbligo di permanenza in azienda per 5 mesi del bestiame ovino;

le varie Associazioni di categoria in diverse occasioni hanno sollecitato al Ministero una richiesta di proroga della scadenza;

la regione autonoma della Sardegna ha manifestato in più occasioni l'impossibilità di procedere all'applicazione di detta normativa secondo le disposizioni suddette, chiedendone essa stessa una proroga della scadenza —:

se non condivida tali valutazioni ed in tal caso quali provvedimenti urgenti intenda prendere per venire incontro al settore zootecnico sardo e nazionale che attualmente riversa già in una grave situazione economica appesantita oltrepù dall'eccessiva burocratizzazione del sistema.

(4-02271)

GERARDINI e DI LELLO FINUOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del Giudice di pace,

ha previsto un incremento degli organici relativi al personale di cancelleria ed ausiliario del Ministero di grazia e giustizia per complessive 6.059 unità di varie qualifiche;

in detto ampliamento, improvvidamente, non figura uno specifico contingente numerico di personale appartenente alla VII qualifica funzionale (profilo professionale di Collaboratore di cancelleria) e, pertanto, le piante organiche del personale degli uffici del giudice di pace, determinate con Provvedimento del Direttore dell'O.G. e AA.GG. del 17 marzo 1993 (in Suppl. Ord. G.U. n. 74 del 30 marzo 1993), vedono l'assegnazione di appena 108 unità di VII q.f. (residuali da quelle in dotazione ad altri uffici giudiziari: ben 7.611), assolutamente insufficienti alla funzionalità degli uffici predetti anche nella fase iniziale di prima applicazione della legge n. 374 del 1991;

il punto 5 dell'articolo 12 della legge n. 374 del 1991 prevede la copertura dei posti in organico degli uffici del giudice di pace mediante immissione in ruolo del personale degli uffici di conciliazione — in quanto in possesso di una maturata e collaudata preparazione ed esperienza professionale — e che fra tutto il personale di questi uffici che ha esercitato il diritto di opzione per il transito nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, solamente nella VII q.f. risulta un numero di domande presentate maggiore dei 108 posti disponibili;

vi è, inoltre, fondato motivo di temere che l'evidente carenza del suddetto organico potrebbe comportare una eventuale imperdonabile rinuncia al detto personale, con un inevitabile distacco di dipendenti operanti già presso altri uffici giudiziari, di certo non compatibile con le esigenze dell'Amministrazione giudiziaria che non possono certamente individuarsi con l'intenzione di indebolire sedi di personale e con notevole arretrato —:

se non ritenga opportuno, per le motivazioni evidenziate, un adeguamento dell'organico del personale di VII qualifica

funzionale (profilo professionale di Collaboratore di cancelleria) del nuovo ufficio del giudice di pace, almeno con l'assegnazione di un contingente numerico equivalente alle domande presentate dal relativo personale degli uffici di conciliazione, potendosi escludere altresì anche consistenti ragioni di bilancio poiché tale personale attualmente opera e viene regolarmente retribuito. (4-02272)

DI LELLO FINUOLI, MAFAI, PULCINI, PAOLONI, ALOISIO, DI FONZO, GERARDINI, LA VOLPE e CORLEONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Abruzzo, così come rilevato anche dalla Commissione Parlamentare Antimafia con la relazione sulle aree non tradizionali è entrata nelle direttrici di espansione della criminalità organizzata proveniente principalmente dalla Puglia e dalla Campania;

l'attività di contrasto alla criminalità organizzata da parte della Guardia di Finanza viene espletata dal Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) con sede a Roma;

presso tutti i Nuclei Regionali di Polizia Tributaria, con competenza su una o più regioni, vi è il Gruppo investigazioni Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) dipendente dallo S.C.I.C.O.;

in atto l'Abruzzo non ha una Legione della Guardia di Finanza, né un Nucleo Regionale di Polizia Tributaria dato che insieme con le Marche, è incorporata nella giurisdizione della Legione di Ancona;

proprio a causa dell'accentuarsi dei fenomeni di criminalità organizzata in Abruzzo, il G.I.C.O. di Ancona opera prevalentemente per investigazioni sull'area metropolitana di Pescara —:

se non ritenga improcrastinabile l'istituzione della Legione della Guardia di Finanza in Abruzzo e se, nelle more, non ritenga urgente la costituzione di una Sezione Investigazioni Criminalità organiz-

zata, dipendente dal G.I.C.O. di Ancona, presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara così come è già avvenuto per Catania e Reggio Calabria. (4-02273)

DI STASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sembra imminente l'adozione di un provvedimento CIPE che rimodula le aliquote delle agevolazioni relative agli insediamenti produttivi;

è previsto l'inserimento del Molise nella fascia che contiene le agevolazioni nel limite del trenta per cento;

un simile atto appare del tutto incomprendibile a fronte del preoccupante tasso di disoccupazione che affligge la società molisana e della grave situazione di crisi in cui versa l'apparato produttivo del Molise —:

se le notizie che giungono abbiano un fondamento e, in caso di risposta affermativa, quali atti intenda porre in essere al fine di impedire l'adozione di decisioni ad avviso dell'interrogante inopportune ed inaccettabili per il Molise. (4-02274)

MATTIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 14 giugno 1994 la signora Miele Maria a nome del Centro Sociale Leoncavallo presentava richiesta scritta al comune di Milano per ottenere « l'autorizzazione ad effettuare una festa sull'area delimitata dalle vie Orbetello, Pusiano e Licata da venerdì 15 luglio a domenica 24 luglio »;

alla domanda si allegava: scheda informativa sulla manifestazione; planimetria della zona (1:500); copia della relazione tecnica relativa al tendone, stand, palco, copertura; bollettino di versamento; relazione sul servizio di sorveglianza; copia della dichiarazione della SIAE e si restava a disposizione degli uffici dell'amministrazione comunale per eventuali chiarimenti e/o integrazioni;

l'8 luglio c.a., la direzione del Settore Ecologia del comune di Milano, Atti: 168691/22593/94 ECOL, inviava alla signora Maria Miele parere negativo in merito alla richiesta del Centro Sociale Leoncavallo, con le seguenti motivazioni « dall'esame della documentazione prodotta emerge contrasto tra l'area chiesta e quella indicata nella planimetria allegata »;

nel contempo analoghe autorizzazioni sono state concesse per manifestazioni simili e in particolare è stato concesso l'uso del Parco Sempione per la Festa nazionale della Lega Nord;

sono noti alle cronache i dissidi tra l'amministrazione comunale e i ragazzi dei centri sociali, in particolare con quelli del Leoncavallo, e questo immotivato diniego

potrebbe riaccendere le polemiche tra l'amministrazione comunale e il Leoncavallo —:

se il *Ministro interrogato* non ritenga di dover intervenire per accertare la legittimità del diniego, tenendo anche conto che numerose, identiche, e a volte più impegnative manifestazioni sono già state autorizzate dal comune;

se il *Ministro* non ritenga, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché qualsiasi centro sociale, associazione o cittadino possa usufruire, nei limiti delle disposizioni vigenti, degli spazi pubblici;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare ingiustificate disparità di trattamento. (4-02275)

\* \* \*



*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---



**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**BOGHETTA, DILIBERTO e COCCI.** —  
*Al Ministro dei trasporti e della navigazione.*  
— Per sapere — premesso che:

è emerso che le FS o la TAV stanno pagando una penale di 100 miliardi al mese per mancato rispetto di obblighi contrattuali —:

da quale impegno contrattuale deriva la penale citata;

da quando ha inizio il pagamento;

se la TAV ha contratto impegni tali che un rallentamento dell'attivazione del progetto stesso potrebbe comportare altre penali;

nel caso, a decorrere da quale data.

Quanto precede anche con riferimento all'atto di sindacato ispettivo n. 4-19482 del medesimo contenuto presentato nella XI legislatura. (4-00825)

**RISPOSTA.** — *La Società Ferrovie dello Stato S.p.A. esclude che siano in corso pagamenti di penali da parte della società stessa o della società T.A.V. per il mancato rispetto di obblighi contrattuali.*

*Del resto le penali previste dagli atti contrattuali stipulati tra TAV e General Contractors fanno capo a questi ultimi e riguardano eventuali ritardi nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini fissati negli atti integrativi.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

**CORLEONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditore agli Studi di Pescara e il Direttore Didattico del 9° Circolo di Pescara sono sottoposti ad Indagine dal GIP del Tribunale di Pescara dottor Antonio Didone, in seguito agli esposti inoltrati alla Procura della Repubblica di Pescara dalla signora Alba Vallone, insegnante della scuola elementare « Renzetti », del 9° Circolo Didattico di Pescara;

negli esposti della signora Vallone viene segnalata la riduzione del suo orario obbligatorio di servizio di 4 ore settimanali — per un totale di 120 ore (40 giorni) annuali —, per consentire l'insegnamento « facoltativo e confessionale » della religione cattolica da parte di altri docenti all'interno dell'orario obbligatorio delle lezioni;

la riduzione dell'orario obbligatorio di servizio costringe l'insegnante a rinunciare alla possibilità di svolgere a pieno le sue funzioni didattiche e a rimanere inutilizzata durante le ore di insegnamento obbligatorio;

l'insegnamento della religione cattolica si configura come facoltativo (sentenza della Corte costituzionale n. 203/89), specifico ed autonomo secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e ribadito dalla circolare ministeriale 20 dicembre 1985, n. 368 al capitolo 3, « Formazione dell'orario settimanale » —:

se intenda porre rimedio alla violazione dell'articolo 9, comma 1, legge 148/90: « l'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica ... », poiché dall'anno scolastico 1986-87 risulta che circa 250.000 insegnanti delle scuole elementari e materne siano stati privati della propria funzione docente durante le ore di servizio obbligatorio, perché parte delle loro ore di insegnamento, da due fino a quattro ed anche a sei settimanali, vengono attribuite agli insegnanti di religione cattolica per costituire il loro monte ore di insegnamento. (4-00628)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il procedimento penale, avviato a carico del Provveditore agli studi di Pescara e di un locale dirigente scolastico, a seguito di esposti-denuncia presentati dalla signorra Alba Vallone, è stato archiviato con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quel capoluogo, emessa in data 26 maggio 1994.*

*Quanto al merito della questione, si osserva, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti e alla luce delle vigenti disposizioni normative, che nessun fondamento può essere attribuito alla tesi sostenuta dalla ricorrente — docente elementare in servizio presso il 9° circolo didattico di Pescara — secondo la quale l'insegnamento della religione cattolica, in quanto facoltativo, dovrebbe essere svolto al di fuori dell'orario delle attività didattiche.*

*Sulla base di tale tesi, l'interessata, essendosi dichiarata non disponibile ad impartire l'insegnamento in questione, aveva contestato che la durata settimanale della sua attività didattica, in ciascuna delle due classi affidatele, fosse stata decurtata di n. 4 ore (ossia di 2 ore per classe), ore attribuite ad altro docente per il medesimo insegnamento.*

*Al riguardo pare opportuno ricordare che l'orario delle attività didattiche nella scuola elementare, è disciplinato dall'articolo 7 della legge n. 148 del 5.6.1990, che lo fissa in ventisette ore settimanali alle quali possono essere aggiunte altre tre ore solo per l'insegnamento della lingua straniera, così come precisato nello stesso articolo.*

*Il fatto poi che nelle suaccennate ventisette ore settimanali debbano essere comprese anche le due ore, da destinare all'insegnamento della religione cattolica, trova pieno riscontro nell'articolo 9 della legge n. 121 del 25.3.1985, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e nel punto 5, lett. b n. 2, del relativo Protocollo addizionale, laddove si delineano, in particolare, le modalità per l'organizzazione dell'insegnamento in parola e per la sua « collocazione nel quadro orario delle lezioni ».*

*A tale proposito si ricorda, altresì, che la Corte Costituzionale, proprio con la sentenza n. 203 del 1989 di cui è cenno nell'interrogazione, nel sancire la non obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale — a suo tempo sollevata con un'ordinanza del Pretore di Firenze — relativamente alla normativa contenuta nell'articolo 9 della suddetta legge n. 121 del 1985, e nel punto 5, lett. b n. 2 dell'annesso Protocollo addizionale.*

*Orientamento non diverso la stessa Corte Costituzionale risulta avere espresso con la successiva sentenza n. 13 del 1991, con la quale ha, tra l'altro, riaffermato che « l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito » — così come dice l'articolo 9 succitato « nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche ».*

*Dal proprio canto, questo Ministero, in sede di prima applicazione della più volte citata normativa concordataria, non si è discostato dal summenzionato orientamento, tenuto conto che la circolare n. 368 del 20.12.1985 — cui ha fatto riferimento anche la S.V. Onorevole — nella disposizione riportata al punto 3, in materia di formazione dell'orario settimanale, esplicitamente afferma che l'attribuzione delle ore previste dagli ordinamenti vigenti, per quanto attiene all'insegnamento della religione cattolica, deve essere assicurata — evitando ovviamente ogni forma di discriminazione tra gli alunni — « nel quadro dell'orario settimanale delle lezioni ».*

*Quanto alla presunta violazione da parte del Provveditore agli Studi di Pescara dell'articolo 9 della legge n. 148 del 1990, si osserva che il medesimo Provveditore ha, a suo tempo, correttamente diramato istruzioni sulla questione, con la propria circolare n. 32931 del 9.12.1992; tali istruzioni hanno, in particolare, raccomandato ai direttori didattici di vigilare affinché gli insegnanti elementari abbiano, comunque, a prestare 22 ore di insegnamento, in attuazione proprio di quanto disposto dal testè citato articolo 9, secondo il quale l'orario di servizio del personale docente, nella scuola*

elementare, è determinato in 22 ore di insegnamento e in 2 ore di programmazione.

In applicazione, pertanto, di quest'ultimo articolo — prosegue l'anzidetta circolare — i docenti, nelle ore in cui, per effetto dell'organizzazione modulare o della presenza di personale nominato dal Provveditore per l'insegnamento della religione cattolica non svolgono attività didattica nelle classi loro affidate, devono essere ugualmente impegnati, eventualmente anche per le iniziative previste dal 2° comma dello stesso articolo 9 ovvero per la sostituzione dei docenti assenti, secondo le indicazioni di cui al successivo 5° comma.

Ed, in effetti, nel caso dell'insegnante Vallone, il Provveditore agli Studi ha fatto presente che le ore di servizio, dalla stessa non utilizzate per l'insegnamento della religione cattolica, le vengono poi riattribuite, con ordine di servizio del direttore didattico, per eventuali attività alternative a favore di alunni non avvalentisi di detto insegnamento, o per attività di recupero di alunni in difficoltà o per sostituzione di colleghi assenti.

Per le suesposte considerazioni, non pare pertanto che, nella fattispecie, siano state disattese le norme vigenti, ivi comprese quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12.2.1985 n. 104, con il quale sono stati approvati i nuovi programmi didattici della scuola primaria tenuto anche conto che il decreto ministeriale del 10.9.1991, nel regolare la ripartizione oraria settimanale fra le varie discipline, ha chiarito che resta, in ogni caso, salva l'attribuzione di due ore all'insegnamento della religione cattolica.

Le medesime considerazioni sono state ritenute evidentemente valide anche dal G.I.P. del Tribunale di Pescara il quale, relativamente al caso segnalato, ha riconosciuto con l'ordinanza di archiviazione, sopra menzionata, come la condotta degli indagati (Provveditore e direttore didattico) — a carico dei quali non sono emersi comportamenti penalmente rilevanti — « sia stata imposta dalla necessità di osservare la norma che prevede che l'insegnamento della materia "facoltativa" della religione cattolica trovi comunque spazio nel "quadro orario

delle lezioni", norma dichiarata conforme alla Costituzione con sentenza n. 13/1991 della Corte Costituzionale ».

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

FLEGO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 117 della Costituzione prescrive che « la regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato » in varie materie fra le quali « la beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera »;

con le deliberazioni nn. 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786 del 19 aprile 1994 la giunta regionale del Veneto ha dato attuazione alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 provvedendo alla razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera regionale sulla base dei criteri stabiliti dalla legge medesima in conformità a quanto predisposto dalle leggi nazionali 30 dicembre 1991 n. 412 e 30 dicembre 1992 n. 502;

i suddetti provvedimenti sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente per materia;

trattandosi di provvedimenti di pregnante rilevanza sia sotto il profilo istituzionale sia sotto il profilo degli effetti; in quanto coinvolge il problema della tutela di un valore primario, quale è la salute dei cittadini, il consiglio regionale ha approvato all'unanimità in data 24 febbraio 1994 la risoluzione n. 78 con cui si impegna la Presidenza del Consiglio e la giunta regionale a concordare una seduta generale del consiglio non appena la competente commissione avrebbe completato i suoi lavori;

nonostante la giunta ed il suo Presidente abbiano più volte garantito il rispetto delle decisioni consiliari espresse nella succitata risoluzione 78, non è stato

garantito il previsto dibattito consiliare preventivo alla assunzione da parte della giunta regionale dei provvedimenti succitati;

le norme regionali sopracitate rispetto alla legislazione nazionale in materia di servizi sanitari e ospedalieri presentano vizi di illegittimità costituzionale per eccesso di delega;

le norme nazionali (legge n. 412 del 1991 e decreto legislativo n. 502 del 1992) più volte citate regolano principalmente la riorganizzazione della rete dei servizi sanitari e ospedalieri e che all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 la regione deve prevedere per ciascuna USL « un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia ». La norma è espressione del disegno del legislatore nazionale che vuole dare ad ogni USL uno spazio di azione più ampio rispetto alla situazione precedente; nella quale le ridotte dimensioni delle USL sono state causa di notevoli disarmonie di inefficienza dei servizi e di dispersione di mezzi. La regione Veneto con le norme sopracitate non ha rispettato questa prescrizione delle norme nazionali, operando la riorganizzazione dei servizi ospedalieri sulla base delle vecchie delimitazioni territoriali delle USL, basti pensare che ne sono previste 6 per la sola provincia di Verona;

l'aver omissso, da parte della regione, di adottare la nuova delimitazione territoriale delle USL prima di emanare le norme sulla riorganizzazione dei servizi sanitari ed ospedalieri costituisce un insanabile vizio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega delle norme regionali oggetto di questa interrogazione;

la citata legge n. 412 del 1991 prevede che la regione deve determinare i nuovi *standards* assistenziali sulla base di parametri espressamente previsti nella stessa legge « operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e disattivazioni necessari per il raggiungimento dei parametri sopra indicati ». Questa prescrizione postula che per ogni presidio

ospedaliero, oggetto di modificazioni, vengano indicati i nuovi servizi da attivare in sostituzione di quelli soppressi. In realtà nei provvedimenti regionali oggetto delle presenti osservazioni, relativi alla soppressione di una decina di ospedali di base vengono indicati in forma generica e perciò priva di ogni possibilità di identificazione e servizi da attivare in sostituzione di quelli soppressi;

sempre sulla inammissibile genericità delle prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali oggetto di questa interrogazione, nella scheda relativa all'ospedale di Cologna Veneta, incluso nell'USL n. 28, la prescrizione (che dovrebbe, secondo gli intenti del legislatore regionale, dare razionalità al servizio di assistenza) è contenuta nelle seguenti precise ed uniche espressioni: « Nello stabilimento di Cologna Veneta permane un'area medico-riabilitativa. I restanti spazi verranno riconvertiti con mutamenti di destinazione » o per quanto riguarda la scheda dell'USL 33 circa la destinazione di due ospedali (Isola della Scala e Villafranca) si legge: « Le attività chirurgiche, materno-infantili e di terapia intensiva dovranno essere concentrate in un unico stabilimento ospedaliero. Nell'altro stabilimento permane una attività medico-riabilitativa decentrata. I restanti spazi verranno riconvertiti con mutamento di destinazione. Obiettivo strategico: ospedale unico ». Con questa formulazione delle prescrizioni la genericità assume un livello assolutamente inusitato. Infatti si prescrive che le attività ospedaliere dovranno essere concentrate in un unico stabilimento ospedaliero, senza identificare quale è destinatario della norma soppressiva e quale è destinatario della norma di sopravvivenza. Analoghe generiche prescrizioni sono indicate nelle schede relative a tutti gli altri ospedali oggetto di radicali trasformazioni. La genericità della formulazione della nuova destinazione di questi presidi pone nel dubbio la stessa futura configurazione di tali presidi, che la legge regionale non può omettere di regolamentare;

la legge n. 412 del 1991 ha prescritto tassativamente che non possono essere considerati presidio ospedaliero del SSN gli ospedali che non raggiungono « lo standard minimo di 120 posti letto ». La legge regionale n. 39 del 1993 ha variato tale limite portandolo a 250 posti letto. Senza entrare in merito delle ragioni tecniche che hanno portato a tale norma attuativa si ritiene illegittima per eccesso di delega tale modificazione, che non è fondata su alcuna possibilità di deroga da parte del legislatore nazionale —:

se non si ritenga opportuno assumere tutti i provvedimenti di competenza per l'immediata sospensione delle deliberazioni oggetto della presente e rinviandoli alla regione Veneto per rendere pienamente ed effettivamente significativo il dibattito consiliare. (4-00655)

**RISPOSTA.** — *La complessa questione relativa alla nuova organizzazione territoriale e gestionale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere, richiamata nell'interrogazione con riferimento a due concrete situazioni presenti nella regione Veneto, rimanda alle disposizioni normative sancite dal Decreto legislativo n. 502/1992, modificato dal successivo Decreto legislativo n. 517/1993, laddove, al comma 2 dell'articolo 2, si legge che « spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ».*

*L'interpretazione letterale di tale disposizione normativa generale sembra escludere il « vizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega », almeno nei termini espressi dalla S.V., poiché il principio contenuto nel dettato normativo sopra esposto concede alle regioni, anche in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, un'ampia discrezionalità sia sul piano normativo-organizzativo che gestionale.*

*Riguardo, invece, al limite minimo di 120 posti letto, fissato dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria 1992) per ciascun presidio ospedaliero,*

*la legge regionale veneta n. 39/1993, elevando tale limite « minimo » a 250 unità, non sembra manifestare, ad avviso di questo Ministero, condizioni di illegittimità costituzionale. Con tale legge, al contrario, sembrano rispettati i principi informativi della normativa nazionale dianzi citata, che sono improntati, come è noto, al contenimento della spesa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.*

*Risulta, comunque, al competente Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria di questo Ministero che la nuova Giunta del Veneto, recentemente insediata, si prefigga di apportare alcuni emendamenti di rilievo al preesistente disegno di legge regionale in parola, con specifico riguardo alla definizione delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere nell'ambito territoriale di pertinenza.*

Il Ministro della sanità: Costa.

**GALLETTI, DE BENETTI, REALE e MASELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dal *Corriere della Sera* del 18 maggio 1994, la scuola elementare di Fierozzo (TN) ha proibito il ricorso all'idioma dialettale tedesco;

il comune di Fierozzo, di origine tedesca, è stato annesso, per ragioni geografiche, alla provincia di Trento ed ha visto la soppressione, durante il periodo del fascismo, della scuola tedesca, che non è più stata ripristinata;

il divieto di parlare nel proprio dialetto imposto alla minoranza tedesca del Trentino (Fersental, valle dei Mocheni) è in aperto contrasto con l'articolo 6 della Costituzione e con le norme degli statuti provinciali e regionali —:

se non intenda intervenire presso il direttore didattico della scuola elementare di Fierozzo, al fine di garantire il rispetto della Carta Costituzionale;

se non ritenga di fare quanto in proprio potere al fine di impedire l'adozione di provvedimenti che possono celare

intolleranza e razzismo nei confronti delle minoranze. (4-01124)

*RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, il Sovrintendente Scolastico della provincia autonoma di Trento, con la nota prot. 9366/A20c del 14.6.94, ha comunicato che il problema venutosi a creare, presso la scuola elementare di Fierozzo-Florutz (TN), a seguito dell'esposizione di un cartello con il quale si invitavano gli alunni ad esprimersi, durante le ore di lezione, in lingua italiana, è stato superato.*

*A seguito, infatti, di una assemblea con la presenza di tutte le componenti scolastiche ed autorità locali è stato chiarito che il predetto cartello non intendeva penalizzare l'uso del dialetto locale, ma promuovere un migliore approfondimento della lingua italiana con il costante uso della stessa nel rapporto alunni-insegnanti.*

*Si precisa, infine, che il comportamento della comunità scolastica si è sempre attenuto a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12.2.1985 n. 104, concernente: « Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria », che alla pag. 6 recita testualmente: « La scuola si propone l'obiettivo di far conseguire la capacità di comunicare correttamente in lingua nazionale, a tutti i livelli, dai più colloquiali ed informali ai più elaborati e specializzati; va anche rispettato l'eventuale uso del dialetto in funzione dell'identità culturale del proprio ambiente ».*

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

**GASPARRI e STORAGE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*mancano meno di due mesi all'inizio dei Mondiali di calcio, evento di grande importanza e popolarità che coinvolge sotto il profilo sportivo ed emotivo una grande parte di italiani in Patria e all'estero;*

*non risulta esista un piano esecutivo per seguire adeguatamente questa manifestazione né che i responsabili Rai (direttori di rete, consiglieri, di amministrazione, presidenti) si siano adoperati per ottenerlo;*

*i Mondiali di calcio non sono soltanto un grande evento sportivo, ma anche, come già dimostrato; in passato, un'occasione per riconoscersi in un immediato spirito di bandiera;*

*tutto questo ha rilevante importanza, anche sociale, per i nostri connazionali all'estero —:*

*quali iniziative si intendano assumere nei confronti dei responsabili di una azienda pubblica, la Rai, che assorbe grandi risorse dello Stato e che anche in questa occasione ha dimostrato negligenza e/o incapacità nell'espletamento dei propri compiti. (4-00214)*

*RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della Concessionaria RAI rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.*

*Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

*Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che in occasione dei prossimi campionati mondiali di calcio la Società sarà in grado di trasmettere la telecronaca diretta di tutte le 52 partite previste in calendario oltre alla sintesi pomeridiana degli incontri che, a causa del diverso fuso orario, saranno disputati e quindi mandati in onda durante le prime ore della notte precedente.*

*La Concessionaria ha precisato inoltre che ciascuna rete trasmetterà, in orari differenziati, rubriche di approfondimento e speciali sui Mondiali ed assicurerà, avvalendosi del contributo di propri corrispondenti, servizi di costume e varietà destinati ad arric-*

chire i programmi curati dalla RAI Corporation e da RAI America nel continente americano.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

GERBAUDO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che gli articoli 20, 21 e 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, investono le competenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali, al fine di garantire — d'intesa con gli enti locali, la presenza di adeguati plessi scolastici nei comuni montani, quali iniziative siano state intraprese dai Ministri in indirizzo per la puntuale attuazione di quanto prevede la legge. (4-01486)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva, in via preliminare, che questo Ministero, pur vivamente interessato affinché sia sollecitamente dato avvio ad una organizzazione della rete scolastica più consona alle specifiche esigenze dei comuni montani — in attuazione degli articoli della legge n. 97 del 1994 di cui è cenno nell'interrogazione medesima — deve ovviamente subordinare le proprie determinazioni alla fattiva collaborazione dei competenti enti locali ai quali sono attribuiti, com'è noto, ai sensi della vigente normativa, gli adempimenti relativi alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici.*

*Per quanto concerne, ad ogni modo, la specifica competenza di questo Ministero, desidero assicurare che procederò, quanto prima, ad impartire le necessarie istruzioni affinché nei piccoli comuni montani, che ne facciano richiesta, possano essere costituiti, già con effetto dall'anno scolastico 1994/95, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, in conformità di quanto previsto dall'articolo 21 dell'anzidetta legge.*

*Relativamente infine alle ipotesi contemplate nell'articolo 22 della legge in questione,*

*ogni eventuale provvedimento non potrà che essere adottato nelle competenti sedi istituzionali, sulla base dei pareri che faranno pervenire al Governo i Sindaci ed i presidenti delle comunità montane interessati, così come stabilito dallo stesso articolo.*

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

GIOVANARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la situazione scolastica a Sassuolo è arrivata ad un punto di rottura preoccupante, come dimostra l'iniziativa dei genitori degli alunni della scuola media « Leonardo da Vinci » di tenere a casa i figli (tutti i 358 ragazzi sassolesi erano assenti dalle lezioni sabato 5 febbraio);

questa iniziativa testimonia come i cittadini sassolesi non possono e non vogliono tollerare ulteriormente le forzature del sindaco e della giunta municipale, che hanno deciso, arbitrariamente e senza motivazione di alcun genere, di chiudere questa scuola;

la decisione della chiusura, determinata da una lettera del sindaco di Sassuolo al provveditore agli studi di Modena è tanto più illogica:

1) perché si tratta della scuola media più frequentata e più gradita (come testimoniato dal raddoppio delle preiscrizioni, provenienti da tutta la città, senza distinzione di quartieri, rispetto a quelle stabilite);

2) perché è una chiusura senza alcun altro utilizzo della struttura in prospettiva, quando invece il fabbisogno di edifici scolastici efficienti ed idonei è un'esigenza primaria (quindi siamo di fronte, da parte del sindaco, ad una vera e propria requisizione senza motivi);

3) perché comporta spese più rilevanti per l'amministrazione comunale, in quanto i ragazzi frequentanti la scuola

media « Leonardo da Vinci » comportano costi economici bassi;

4) perché si depauperava, chiudendo un edificio ed un servizio così importante, il centro storico cittadino;

5) perché si abbandona, senza alcuna prospettiva, un edificio che ha un profondo significato per la città, oltre ad essere pienamente adatto alle esigenze scolastiche, come dimostra la completa utilizzazione della sua capienza;

6) perché non si è tenuta in alcun conto la legislazione scolastica, con le sue prospettive di razionalizzazione e di ottimale utilizzo delle risorse disponibili;

7) perché contrasta in modo inaccettabile con il diritto di libera scelta da parte dei cittadini;

8) perché la lettera del sindaco sopraccitata è una vera prevaricazione nei confronti della libertà di scelta da parte del provveditore agli studi di Modena, oltre ad essere ingerenza indebita in competenza altrui;

particolarmente significative sono poi le dichiarazioni che il sindaco di Sassuolo ha fatto in consiglio comunale, per rispondere alle accuse di indebite pressioni svolte sul provveditore agli studi con la lettera sopraccitata;

il sindaco ha infatti scaricato la responsabilità sul provveditore agli studi dicendo testualmente « è stato l'unico modo per portarlo a una decisione che non avrebbe mai preso. E comunque non essendo un documento ufficiale, ma una proposta, avrebbe anche potuto stracciarla, ma ha preferito seguire le indicazioni per lasciar le sue incombenze nelle mani dell'amministrazione comunale » -:

in quale modo intenda intervenire affinché venga ripristinata la legalità così pesantemente compromessa dall'intervento del sindaco, in modo da consentire al provveditore agli studi di decidere secondo la normativa scolastica nell'interesse della popolazione. (4-00927)

*RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, riguardante la scuola media « L. Da Vinci » del comune di Sassuolo il competente provveditore agli studi di Modena ha fatto presente che, per l'anno scolastico 1994/95, non è stata avanzata dal medesimo alcuna proposta di razionalizzazione che riguardi le scuole medie di detto comune.*

*Il Provveditore ha precisato al riguardo che il piano pluriennale predisposto a norma dell'O.M. n. 271 del 18.10.90 prevedeva, in effetti, per l'anno scolastico 1994/95 la fusione di n. 2 delle n. 4 scuole medie funzionanti nel comune da individuare successivamente.*

*Indicazione in tal senso era stata riportata nei piani predisposti annualmente tenuto conto che detta esigenza era stata riconosciuta dal medesimo ufficio scolastico provinciale, dagli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale, dall'ente locale nonché dalle stesse istituzioni scolastiche al fine di garantire una stabilità degli organici ed una completa utilizzazione degli spazi.*

*In sede di predisposizione del piano, per l'anno scolastico 1994/95, tuttavia, pur risultando la scuola media di Don Monari sottodimensionata rispetto ai parametri fissati dalla legge 426/88 non si è resa possibile la fusione di detta scuola con altra scuola del comune di Sassuolo in quanto il numero complessivo delle classi sarebbe stato superiore al limite fissato dalla normativa vigente in materia.*

*Il Provveditore agli Studi di Modena ha anche fatto presente che a seguito di delibera del consiglio comunale del 15.6.93 n. 638, con il quale l'ente locale aveva proposto la fusione tra le scuole medie « Leonardo da Vinci » e « Cavedoni » nel presupposto che i locali della scuola media « L. da Vinci » sarebbero stati destinati ad altro uso di tipo culturale il medesimo aveva ritenuto di dover chiarire all'ente locale gli ambiti di competenza del comune e dell'amministrazione scolastica in materia di razionalizzazione della rete scolastica.*

*La questione è stata comunque oggetto di approfondito esame nel corso di un incontro richiesto dal Prefetto di Modena e troverà soluzione, per l'anno scolastico 1995/96,*

*secondo le linee già fissate in sede di programmazione pluriennale e nella puntuale osservanza delle disposizioni vigenti.*

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

dall'esame di alcuni fatti — come il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 settembre 1992 e la legge n. 104 del 1992, e altri tra cui quelli esaminati in prosieguo dalla presente interrogazione — si paventa la possibilità (che tra gli interessati pare già una certezza) di una privatizzazione di importanti servizi, indispensabili all'inserimento scolastico dei bambini gravemente handicappati — in rispondenza al diritto costituzionale all'educazione e alla non discriminazione — privatizzazione che verrebbe svolta in un'ottica non funzionale alla qualità del servizio da garantire ma, invece, gretatamente spartitoria;

di questa situazione si è visto anche un riscontro, a titolo di esempio, nell'organizzazione — a cura dell'assessorato alle istituzioni scolastiche del comune di Genova, con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione — del convegno da tenersi a Genova il 19 marzo 1993, in Palazzo Ducale, città, Genova, che rappresenta l'unica realtà nazionale qualificata nel campo dell'inserimento scolastico dei bambini gravemente handicappati (Poli Gravi) — convegno che appare più una fiera commerciale, o una mostra-mercato, di servizi sociali per gli handicappati, in previsione della privatizzazione, che un momento serio — come apparirebbe esteriormente — di riflessione comune sui problemi reali dei bambini handicappati gravi, con l'apporto alla discussione, alla riflessione, all'approfondimento di tutte le parti in causa e seriamente interessate alla risoluzione dei problemi: insieme ai tecnici, genitori e parenti, che vivono quoti-

dianamente le difficoltà dell'*handicap* e, soprattutto, le difficoltà della mancanza di considerazione che lo Stato, le istituzioni hanno nei confronti degli handicappati, come anche questa situazione dimostra;

dunque i parenti e i genitori non sono stati invitati — nemmeno nei vertici delle associazioni che li rappresentano e li organizzano — a prendere parte alla riflessione, come invece lo saranno stati magari i tecnici del *marketing* (per studiare le applicazioni di questa disciplina alla vendita dei « servizi per handicappati »), ma solo ad ascoltare quanto da altri sarà, (o, peggio, è già stato) deciso —:

a quali fini sia stato organizzato il convegno, da chi esattamente e personalmente, e con quali risorse economiche;

perché non siano stati invitati a prender parte alla discussione i membri della consulta comunale per gli handicappati di Genova, e i membri delle altre associazioni in difesa dei diritti degli handicappati.

(4-00286)

RISPOSTA. — *Si osserva preliminarmente che l'atto parlamentare in oggetto indicato, al quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri — per prevalente competenza — riproduce fedelmente il testo dell'interrogazione n. 4-11719, presentato dalla S.V. Onorevole nel corso della precedente Legislatura ed al quale risulta essere stato dato riscontro, da parte del Ministro pro tempore, Sen. Jervolino, con nota n. 003186 del 5.10.1993.*

*Nell'eventualità che, per un qualsivoglia disguido, tale nota non Le fosse stata recapitata, se ne invia copia, tenuto conto che le notizie nella stessa riferite non possono che essere confermate anche alla data odierna.*

*Premesso, infatti, che il problema della piena integrazione nella scuola pubblica degli alunni portatori di handicap è sempre all'attenzione di questo Ministero, si fa presente che il Provveditore agli Studi di Genova, nuovamente interessato al caso, ha confermato che il convegno tenutosi in quel comune il 19.3.1993 e di cui è cenno nell'interrogazione, fu aperto alla libera par-*

tecipazione di chiunque ne avesse avuto interesse e si svolse con l'attiva collaborazione della locale consulta comunale per i problemi dei disabili e di altre Associazioni impegnate nel settore, allo scopo di promuovere, ai sensi della legge n. 104 del 1992, l'inserimento nelle classi ordinarie della scuola elementare anche dei soggetti affetti da gravi menomazioni fisiche e sensoriali.

In vista di tale obiettivo si ricorda che questa Amministrazione, su proposta dei competenti organi collegiali, ha autorizzato per l'anno 1994, con decreto ministeriale del 30.7.1993, un progetto di sperimentazione a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che coinvolge n. 5 scuole elementari di Genova, particolarmente attrezzate ad accogliere alunni gravemente handicappati (denominate poli).

Lo stesso Provveditore agli Studi ha reso noto, infine, che la regione Liguria (nella seduta del Consiglio regionale del 1.3.1994) ha approvato un testo di legge, recante norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap, che, all'articolo 11, prevede la salvaguardia dell'esperienza maturata nei c.d. « poli » per garantire appunto l'integrazione nelle scuole comuni di quei soggetti che si trovino in gravi situazioni di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MARENCO e PEZZOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

quali controlli faccia effettuare il Governo sulle importazioni di carne suina congelata, anche perché stridente ed inaccettabile appare il rapporto della importazione di quella merce, in relazione alla quantità della stessa venduta all'ingrosso ed al minuto sul territorio nazionale, ovvero riesportato dall'Italia. In quasi nessun esercizio commerciale specializzato nella vendita di carne suina esiste l'offerta, di carne suina congelata. Questo dovrebbe indurre e già da tempo, ormai da lustri, avrebbe dovuto indurre, gli organi di controllo, sia veterinari sia nuclei antisofisti-

cazioni, ad effettuare controlli a tappeto ed incrociati, unici atti idonei ad individuare e scoprire i responsabili della « sparizione » dal mercato ufficiale di tanta carne suina congelata importata dall'estero. Il fatto che enormi quantitativi di questa carne congelata siano importati e, poi, non commerciati sul territorio o riesportati, impongono la considerazione che gli stessi siano trasformati, e addirittura il dubbio che, con particolari « accorgimenti » e sofisticazioni vengano utilizzati addirittura per la produzione del prosciutto soprattutto « cotto »;

se siano state fatte indagini o siano in atto indagini volte a scoprire se quella « carne suina congelata » non sia, addirittura in tutto in gran parte, quella che viene inviata, anche dalla CEE ai Paesi del Terzo mondo o dell'Europa dell'est, e che con qualche artificio « documentale » non sia nemmeno, tale merce mai stata esportata colà e poi reimportata, bensì « viaggi » solo « documentalmente » (vale a dire si simulino esportazioni e trasporti, pur rimanendo la merce sempre ferma pronta alla « trasformazione » fraudolenta soprarrichiamata).

È di questi giorni la scoperta di un « giro » fraudolento dal Brasile con prodotti alimentari « scaduti » e già sotto sequestro della magistratura veneta, ma poi sottratti ai vincoli giudiziari imposti. Del resto la riprova che ci siano in atto gravi truffe nel settore della carne suina e, che questo, non possa che derivare dall'uso fraudolento dei grossi quantitativi di carne suina congelata importati, in Italia, si ha dal fatto che la carne suina all'ingrosso in Italia ha un prezzo di mercato notevolmente inferiore a quello praticato in Olanda che pure è la principale esportatrice di quella carne verso l'Italia. Urgono accurati controlli nel settore, perché l'Italia è deficitaria, per il fabbisogno nazionale per oltre il 40 per cento, e, quindi, un corretto e costante controllo degli abusi, cui non sono estranei « compiacenze » olandesi, quanto meno nelle certificazioni, veterinarie (vedi il caso del contagio da malattia vescicolare suina, esploso in Italia

settentrionale, segnatamente nel parmense, ma con diffusione anche in altre parti del territorio nazionale, con focolai corrispondenti alle vendite delle partite di suini importati dall'Olanda, che pure erano accompagnate da rassicuranti garanzie e certificazioni veterinarie di quel Paese, circa la immunità dei suini da malattie contagiose, certificazioni che oggi sono clamorosamente smentite dalla amarissima esperienza).

(4-00690)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Riguardo al problema segnalato, si è in grado di precisare che, in generale, i capillari controlli effettuati dai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri presso le aziende importatrici delle carni suine congelate, cui allude l'interrogazione, hanno permesso di accertare che tale prodotto viene regolarmente impiegato dagli stabilimenti di lavorazione di « prodotti a base di carne » per produrre insaccati e prosciutti cotti.*

*Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma, inoltre, sta conducendo, per disposizione della Procura della Repubblica presso quel Tribunale, specifiche indagini sui casi di « malattia vescicolare suina » segnalati nella regione. I primi riscontri hanno confermato l'effettiva origine olandese dell'infezione, che ha interessato, peraltro, due soli allevamenti emiliani importatori di suini olandesi.*

*In attuazione della nuova normativa sugli scambi intracomunitari, conseguente all'avvio dell'Unione Europea, i controlli sanitari sugli animali in transito sono stati effettuati dall'ufficio veterinario per gli adempimenti C.E.E. in funzione presso la Dogana interna di Modena Campogalliano.*

*Frattanto la regione Sardegna, con decreto n. 4595 del 18 maggio 1994, ha vietato provvisoriamente l'introduzione nell'isola di suini di qualsiasi provenienza, quale misura straordinaria di profilassi a salvaguardia del proprio territorio consentitale dalle vigenti disposizioni comunitarie.*

*La situazione, comunque, è seguita con attenzione sia dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità territorialmente interessati sia dai*

*Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie delle varie zone, che, nell'ambito dei normali controlli e sopralluoghi d'istituto, sono tenuti ad accertare il rispetto delle prescrizioni sanitarie sulla commercializzazione e sulla lavorazione delle carni fresche e congelate.*

Il Ministro della sanità: Costa.

**PECORARO SCANIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*— Per sapere — premesso che:

secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità i cittadini che hanno contratto l'Aids a causa di trasfusioni di sangue o di uso di emoderivati sono quasi 400, il 2,6 del totale degli ammalati di Aids nel nostro Paese;

tale cifra è sicuramente sottostimata in quanto considera solo, per esempio, gli emofiliaci e i politrasmusi e non i partners di queste persone ed altre situazioni in cui la sieropositività da uso di sangue, di plasma e dei loro derivati, non viene immediatamente identificata perché asintomatica per un lungo periodo di tempo;

se si tiene inoltre conto nel 1992 i sieropositivi che non hanno ancora sviluppato l'Aids sono, sempre secondo stime ufficiali, oltre 70.000 e che quindi, anche applicando quella bassa percentuale (la più bassa d'Europa: un terzo di quella tedesca, francese e inglese; totalmente bassa da far sospettare un difetto di registrazione e di notifica) si avrebbero altri 2.000 sieropositivi da uso di sangue ed emoderivati infetti;

l'uso obbligatorio del test ELISA sul sangue e sui derivati, nel nostro Paese incredibilmente in atto solo dal gennaio 1988 (con due anni e mezzo di ritardo su Stati Uniti, Francia ed altri), ha certamente circoscritto il rischio, ma non lo ha eliminato del tutto in quanto, a causa del cosiddetto « periodo finestra », a tutt'oggi in Italia, ogni anno decine e decine di persone che ricorrono a trasfusioni e/o all'uso di emoderivati vengono infettati dal virus;

esiste da tempo una tecnica diagnostica che utilizza la PCR (Polimerase Chain Reaction: tecnica di amplificazione del DNA) che consente di individuare il virus nel momento stesso in cui entra nell'ospite consentendo così di eliminare il cosiddetto « periodo finestra » e di avere la certezza di trasfondere plasma sicuro;

anche nel nostro paese, da alcuni anni, la PCR viene usata sia per la diagnosi dell'Aids sia per altre malattie; in particolare la Croce rossa italiana, nel dicembre del 1991, ha annunciato, in un Convegno scientifico appositamente convocato, il perfezionamento della tecnica sia rispetto ai tempi di risposta (20 ore dal prelievo) che in termini di costi (9.000 lire a campione);

il Ministero della sanità si è ben guardato dal recepire i risultati di questo Convegno scientifico e non risulta all'interrogante che abbia finanziato ricerche e strutture al fine di acquisire il più rapidamente possibile al Servizio sanitario pubblico tale preziosa metodica salvavita;

nel dicembre 1992 la casa farmaceutica svizzera Hoffman La Roche ha annunciato di aver posto in commercio un *kit* del diagnostico che utilizzando la PCR, il cui brevetto è stato acquistato dalla multinazionale farmaceutica al prezzo di 300 milioni di dollari, è in grado di diagnosticare la presenza del virus HIV prima che l'organismo infettato risponda con la produzione di anticorpi (eliminazione del periodo finestra);

a tutt'oggi non risulta all'interrogante che il Ministero competente abbia emanato disposizioni tendenti ad acquisire al Servizio sanitario nazionale tale metodica consentendo con ciò l'utilizzo in piena sicurezza del sangue e dei suoi derivati;

il rischio di contrarre l'epatite C è molto alto anche perché fino ad ora erano in commercio emoderivati non testati nei confronti dell'HCV;

gravissime sono le conseguenze sulla salute in considerazione del fatto che il 50 per cento delle epatiti post-trasfusionali di

tipo C degenerano in epatiti croniche e che di queste il 10/20 per cento si trasformano, nel corso del tempo, in cirrosi e/o in carcinoma epatico;

le metodiche di inattivazione virale, anche le più moderne, utilizzate per sterilizzare e rendere sicuri gli emoderivati prodotti a partire da sangue non testato nei confronti dell'HCV non garantiscono per tutti i prodotti (in particolare per il fattore IX, e probabilmente anche per il fattore VIII) una completa sicurezza;

solo dal gennaio del 1993 il Ministero della sanità, con un atto sconosciuto all'interrogante, avrebbe disposto la non commercializzazione degli emoderivati verso l'HCV —:

quali siano le ragioni del lassismo ministeriale in ordine alla mancata acquisizione al servizio sanitario nazionale della metodica PCR che consente l'eliminazione del « periodo finestra » del virus HIV responsabile dell'Aids e la completa sicurezza delle trasfusioni di sangue;

come mai il Ministero della sanità non ha ritenuto di tener conto dei risultati del Convegno scientifico citato, nel quale i tecnici di questa istituzione hanno presentato un perfezionamento significativo della PCR sia rispetto ai tempi che ai costi dell'esame di laboratorio;

come mai il Ministro della sanità non ha a tutt'oggi emanato disposizioni per acquisire il *kit* PCR per la diagnosi precoce dell'Aids, considerato che la casa farmaceutica svizzera Hoffman La Roche lo ha posto in commercio a partire dal dicembre 1992;

quali considerazioni d'ordine etico, oltre che politico, ispira al Ministro della sanità la constatazione che ogni anno nel nostro Paese decine di persone subiscono, attraverso le trasfusioni o l'uso di emoderivati, la trasmissione dell'Aids allorché la scienza ha reso possibile un metodo che elimina questo rischio;

quali motivazioni economiche, o di altra natura, hanno indotto il citato mini-

stero a consentire nel nostro Paese l'uso di emoderivati non testati verso il virus che provoca l'epatite C;

quali disposizioni abbia emanato per ritirare dal commercio tutti gli emoderivati non testati verso l'HCV. (4-00074)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. In merito alle preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare cui si risponde, sulla sicurezza oggi offerta in Italia dal sangue e dagli « emoderivati » destinati alle trasfusioni o, comunque, ad impiego a fini terapeutici, è necessario chiarire subito che, conformemente alle prescrizioni comunitarie od internazionali, vengono attualmente adottate nel nostro Paese una serie di procedure in grado di assicurare nel settore in ogni caso, un livello di sicurezza adeguato, che può ritenersi compatibile con i più recenti progressi scientifici e tecnologici.*

*Si tratta di procedure che comportano: — un'accurata selezione dei « donatori »; — lo « screening » obbligatorio di tutte le donazioni di sangue per anticorpi anti-HIV, per il virus dell'epatite B, per anticorpi anti-virus dell'epatite C e per il livello delle transaminasi; — il controllo dell'attività dei Servizi trasfusionali, anche attraverso opportuni programmi di « controllo di qualità » nell'esecuzione dei saggi.*

*Come dianzi ricordato, tutte le donazioni di sangue vengono sottoposte obbligatoriamente a « screening » per la ricerca di anticorpi anti HIV, come quella che viene ritenuta a tutt'oggi l'unica metodica incodizionatamente applicabile su vasta scala. Tanto più che i relativi « kits » analitici oggi in uso per la sua esecuzione risultano di elevata sensibilità e specificità e sono preventivamente garantiti, sotto il profilo tecnico-sanitario, dal procedimento di registrazione e di controllo cui ogni « lotto » di essi è sottoposto a cura dell'istituto superiore di sanità.*

*Vero è, tuttavia, che in teoria resta un minimo rischio residuo di trasmissione dell'infezione HIV nel caso di sangue proveniente da un donatore che si trovi nel c.d. « periodo finestra », in cui l'organismo ha*

*già contratto l'infezione senza aver ancora sviluppato gli anticorpi specifici. Si tratta, comunque, di un rischio molto basso (di un ordine inferiore a 1 su 100.000), che è ulteriormente riducibile con un'accurata selezione dei soggetti donatori.*

*D'altra parte, nonostante gli sforzi costantemente condotti dai ricercatori fin dal momento dell'identificazione dell'HIV per individuare le componenti virali nel sangue, a tutt'oggi non esistono ancora saggi standardizzati ed impiegabili su vasta scala per rilevare l'infezione nel « periodo finestra ».*

*Senza dubbio molte aspettative sono riposte — e l'interrogazione se ne fa portavoce — in una tecnica di « amplificazione genica » recentemente messa a punto e conosciuta come « polymerase chain reaction » (PCR), in grado di evidenziare sequenze di DNA virale presenti in una piccola percentuale di cellule del sangue, come si verifica nei soggetti infettati con HIV (una cellula su 10.000 — 100.000).*

*Come tale, la tecnica PCR è ormai ampiamente usata, per fini di ricerca, in diversi laboratori anche italiani. Ma, ovviamente, perché una tecnica analitica possa davvero venir utilizzata su vasta scala e cioè anche da laboratori non specializzati in biologia molecolare — come nel caso dei Servizi trasfusionali — deve necessariamente subire un preventivo processo di semplificazione e poter essere fornita in un « kit » di pronto impiego, comprensivo di tutti i « reagenti », allo stesso modo del noto « kit Elisa » ormai comunemente adottato per la rilevazione degli anticorpi anti-HIV.*

*È pur vero che la casa farmaceutica multinazionale « Hoffmann-Laroche » ha realizzato un « kit » basato sulla tecnica PCR per la rilevazione del DNA del virus AIDS, ma è doveroso rilevare che si tratta di un « kit » apparso sul mercato nei soli Paesi (ivi compresa l'Italia ed altri Stati europei) la cui legislazione vigente nel settore non prescrive una sua preventiva « registrazione » come « diagnostico » da parte dell'amministrazione sanitaria.*

*Ed a questo proposito basti ricordare che persino negli Stati Uniti d'America, dove il « kit » viene prodotto, la « Food and Drug Administration » ne ha tuttora in corso la*

sperimentazione in vista di una sua futura « registrazione » circoscritta ai seguenti accertamenti:

1) test di conferma di un saggio « Elisa » positivo, in parallelo con il « Western blot »;

2) diagnosi di neonati figli di madri sieropositive;

3) diagnosi di casi di western blot indeterminata.

Neppure può ignorarsi, tra l'altro, come — oltretutto — l'alta sensibilità di questa tecnica comporti un elevato rischio di evidenziare accidentali contaminazioni di laboratorio, così fornendo falsi risultati positivi.

In conclusione, quindi, la complessità di tale tecnica, la mancanza di standardizzazione e l'elevato rischio di false reattività risultano ostacoli gravi ed al momento insormontabili o comunque tali da scoraggiare ancora, allo stato attuale, la diffusione di un suo sistematico impiego ai fini diagnostici.

Va sottolineata, del resto, l'incidenza del tutto eccezionale — sulla base dei dati a tutt'oggi disponibili — di un riscontro diagnostico di positività per il virus dell'AIDS con la tecnica PCR e di « negatività » secondo il test « Elisa » per la ricerca degli anticorpi anti-HIV.

Tutto questo spiega, in sostanza, perché, fino ad oggi, nessun Paese abbia ancora consigliato l'adozione del « kit PCR » per lo « screening », di routine del sangue.

Tanto più che pur nel teorico presupposto di poter coprire con esso anche la « fase finestra » dell'infezione da HIV, obiettività scientifica impone di riconoscere che non è ancora dimostrata la sensibilità di tale « kit » così come formulato.

Per quanto riguarda, poi, il problema altrettanto delicato della prevenzione nel nostro Paese dell'epatite post-trasfusionale da virus di tipo C (HCV), è opportuno ricordare che il progressivo affinamento della ricerca nel settore, a livello internazionale, ha consentito soltanto nel 1989 di allestire i primi « kits » (c.d. « di prima generazione ») per il rilevamento di anticorpi anti-HCV.

Si trattava di preparazioni che comportavano sperimentazione ciclica su larga scala per poter essere « validate » riguardo alle reali caratteristiche di specificità e sensibilità.

Conseguentemente i primi provvedimenti di questo Ministero « mirati » a garantire la sicurezza del sangue e degli emoderivati sotto il profilo della prevenzione dell'epatite post-trasfusionale da HCV risalgono alla lettera-circolare diramata in data 31 ottobre 1989.

In tempi successivi sono apparse nuove, più evolute preparazioni di « kit » di II e III generazione, dotate progressivamente di maggiore affidabilità e quindi tuttora commercializzate ed utilizzate, ancorché siano ovviamente soggette alle modificazioni conseguenti alla continua attività di ricerca in atto.

Parallelamente il competente Servizio Farmaceutico di questo Ministero ha emanato allo stesso fine ulteriori disposizioni, con provvedimenti del 28 luglio 1990, sull'obbligatorietà dello « screening » per la ricerca anti-HCV sulle donazioni di sangue, e del 7 novembre 1992, relativo all'obbligo, per le imprese produttrici di « emoderivati » di utilizzare per la loro produzione esclusivamente unità di sangue sottoposte con esito negativo a preventivo « saggio » per la presenza di anticorpi anti-HCV.

Del tutto infondate, perciò, sono le affermazioni secondo cui « il rischio di contrarre l'epatite C è molto alto » e « fino ad ora erano in commercio emoderivati non testati nei confronti dell'HCV ».

Infatti, premessi gli obblighi imposti in generale dalle prescrizioni surrichiamate, soltanto per alcuni « emoderivati », quali l'albumina e le immunoglobuline, esclusivamente in considerazione del sufficiente grado di sicurezza da essi dimostrato e dal ricorrente rischio di loro carenza nei circuiti distributivi (carenza che, purtroppo, si è dovuta ancora lamentare da diversi mesi a questa parte).

Su proposta del competente Servizio Farmaceutico si è ritenuto possibile concedere una proroga da ultimo fino al 31 dicembre 1993 — rispetto all'obbligo di immettere in commercio soltanto prodotti « saggiati » all'origine con esito negativo per la presenza di

anticorpi anti-HCV — proroga applicabile alle preparazioni effettuate in data anteriore alle sopravvenute disposizioni ministeriali.

È doveroso sottolineare, comunque, che anche nella concessione di tale proroga — peraltro, come detto, di portata assai limitata — gli interventi di prevenzione adottati nel settore da questo Ministero sono risultati più rigorosi e restrittivi dell'orientamento ufficiale comunitario al riguardo, in base al quale la permanenza sul mercato di prodotti non saggiati per HCV e sottoposti a procedure di inattivazione virale di dimostrata efficacia sarebbe stata ammessa fino al 31 dicembre 1995.

Il Ministro della sanità: Costa.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

durante tutto il 1993 si è dovuto registrare per gli studenti delle scuole medie superiori una significativa riduzione dell'orario scolastico per una serie di motivi che vanno dalle proteste contro il cosiddetto decreto tagliaclassi e la riforma scolastica, con relative assemblee e manifestazioni, all'inevitabile chiusura degli edifici scolastici per le elezioni amministrative;

anche per quest'anno si prevede, con le prossime elezioni politiche ed europee, un'ulteriore sospensione delle attività scolastiche;

appare ovvio che i programmi scolastici non potranno essere completati;

onde evitare che questo possa dare adito a diverse interpretazioni e discrezionalità dei docenti provocando di fatto una sorta di disparità nelle valutazioni degli studenti —:

se non ritenga di voler valutare tali circostanze e verificare rigorosamente quali programmi potranno essere effettivamente svolti in modo da evitare la possibile discrezionalità dei docenti. (4-00258)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero è consapevole delle difficoltà che hanno incontrato, nel corso del corrente anno scolastico, docenti ed allievi a causa delle ripetute sospensioni dell'attività scolastica.

Non si rende, tuttavia possibile adottare gli interventi auspicati dalla SV Onorevole atteso che la vigente normativa demanda al collegio docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente, la programmazione dell'attività didattica.

Al fine di ovviare per il futuro a detti inconvenienti è intendimento di questa amministrazione dettare nuove norme in materia di svolgimento dell'anno scolastico; in tale senso è in fase di elaborazione un apposito disegno di legge che sarà sottoposto entro l'estate alle assemblee parlamentari.

Sono inoltre allo studio misure idonee ad evitare le sospensioni dell'attività didattica in occasione di consultazioni elettorali.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il nomenclatore tariffario (di cui al DM 28 dicembre 1992) in riferimento alle carrozzine per portatori di handicap motori prevede la fornitura a carico del SSN:

1) « Montascale a cingoli » (n. 2241020) per un costo di lire 7.200.000; attrezzatura superata e per di più pericolosa e che non aiuta l'autonomia del portatore di handicap motorio;

2) Montascale a ruote « Scoiattolo » (mod. 210/2) per un costo di lire 6.700.000 (n. 2241030), anch'esso superata da un modello 210/E che svolge anche le funzioni di carrozzina elettronica per un prezzo di lire 8.710.000;

esiste, inoltre, sul mercato perfino un modello di nuova produzione denominato « explorer » che sostituisce tutti i modelli succitati, sembra in grado di garantire

l'effettiva autonomia del portatore di handicap motorio sia nell'abitazione che all'esterno ed ha un costo di circa 20 milioni —:

come sia possibile che si possa mettere a carico del SSN un costo per differenti attrezzature parziali mentre non vengono previsti i nuovi modelli. (4-00387)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Per una più approfondita valutazione del problema segnalato è utile premettere che l'emanazione del « Nomenclatore – Tariffario delle protesi e degli ausili » è disciplinata dall'articolo 26 – comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.*

*In tal senso, è previsto altresì che per le periodiche revisioni di detto « Nomenclatore » il Ministero della sanità si avvalga di una Commissione di studio composta di esperti medici nelle patologie interessate dai vari)3 settori del provvedimento, da rappresentanti delle varie categorie di invalidi e delle regioni e da vari)3 rappresentanti delle imprese fornitrici delle protesi e degli « ausili ».*

*Peraltro, l'aggiornamento del « Nomenclatore » viene effettuato sotto un duplice profilo: dal punto di vista degli specifici mezzi tecnici posti a disposizione dal progresso scientifico e dalla conseguente produzione specializzata quale compenso funzionale alla disabilità e dal punto di vista delle « tariffe » da porre a carico del Servizio sanitario nazionale.*

*Per quanto riguarda, in particolare, gli « ausili » espressamente citati nell'interrogazione, è doveroso rilevare che i competenti servizi di questo Ministero ritengono di non poter condividere, in tutto od in parte, le valutazioni in essa prospettate.*

*Infatti, è ingiustificato affermare che il « montascale a cingoli » sia un'attrezzatura « superata e per di più pericolosa », poiché esso risponde a ben determinate caratteristiche di sicurezza e funzionalità verificate attraverso appropriati sistemi di controllo sul suo funzionamento.*

*Quanto, poi, al montascale a ruote « scoiattolo », è essenziale considerare che la*

*sua inclusione nel « Nomenclatore » deve intendersi collegata esclusivamente alla funzione di « saliscale » mobile e non a quella di carrozzina, proprio a causa delle sue caratteristiche di modello « a tre ruote » che per quest'ultima funzione non possono garantirgli, evidentemente, un grado di sicurezza pari a quello delle normali carrozzine a quattro ruote.*

*Riguardo, infine, all'« ausilio » di più recente produzione denominato « explorer », non può ignorarsi che all'epoca in cui ha operato la Commissione di studio anzidetta, per l'elaborazione del futuro Decreto 28 dicembre 1992, tuttora vigente, tale modello era ancora in fase sperimentale e non risultava, quindi, ufficialmente immesso sul mercato.*

*Si assicura che all'atto dei lavori preparatori preordinati alla prossima revisione del « Nomenclatore » la stessa Commissione di studio non mancherà di prendere in esame tale più evoluto modello sotto tutti i possibili profili, da rapportare in particolare allo specifico tipo di soggetto disabile in grado di usufruirne alla luce delle sue concrete, residue capacità di manovra, tenendo conto, ovviamente, anche delle caratteristiche degli spazi ambientali (presenza di scale, ballatoi, etc.) suscettibili di pregiudicarne la fornitura alla generalità dei richiedenti.*

*Infine, è appena il caso di rilevare che le valutazioni della Commissione di studio in materia non potranno prescindere, in ogni caso, dal considerare l'effettiva compatibilità degli « ausili », di volta in volta presi in esame per la loro riferibilità tecnica ai requisiti prescritti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cosiddetta legge-quadro sull'handicap), con lo specifico stanziamento posto a disposizione del Servizio sanitario nazionale.*

Il Ministro della sanità: Costa.

**REALE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*da diversi uffici postali situati nelle zone interne della Calabria vengono preoc-*

cupazioni sulla volontà dell'Amministrazione di ridimensionare il servizio chiudendo gli sportelli;

la cosa avrebbe gravi conseguenze aumentando lo stato di isolamento di comunità che hanno già grosse difficoltà di comunicazione —

se intende ridimensionare la presenza dell'Amministrazione postale sul territorio, con quali tempi e criteri e se sia già prevista la chiusura di servizi ed uffici.

(4-00217)

**RISPOSTA.** — *Si ritiene opportuno premettere che con legge 29 gennaio 1994, n. 71 — che ha convertito il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 — l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in Ente pubblico economico.*

*Tale Ente, sta elaborando la normativa che dovrà disciplinare il tipo di organizzazione di cui dotarsi, le attività ed i servizi da eseguire anche in aggiunta a quelli già espletati dall'Amministrazione P.T., gli obiettivi da raggiungere per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi medesimi unitamente al contenimento dei costi, al fine di conseguire il risanamento economico ed il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.*

*Ciò premesso, si significa che l'Ente poste italiane — interpellato in merito alla paventata chiusura di uffici postali, con particolare riferimento nelle zone interne della Calabria — ha comunicato che, non essendo stato ancora predisposto il previsto contratto di programma ha ritenuto opportuno mantenere inalterato il preesistente assetto operativo degli uffici postali.*

*Del resto l'attuazione del programma di riorganizzazione territoriale degli uffici postali — predisposto in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 — che prevedeva la possibilità di eliminare alcuni uffici postali a basso tasso di utilizzazione, come già stabilito con la legge finanziaria per l'anno 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41), era stata sospesa in occasione della discussione della conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487.*

*In tale circostanza, infatti, era stato accolto l'ordine del giorno n. 1699/1 con il quale si prospettava l'opportunità di soprassedere alla chiusura di uffici anche se a scarso traffico e, di conseguenza, erano state impartite disposizioni in tal senso con circolare n. 7244 del 27 ottobre 1993.*

*Il medesimo Ente ha precisato che allo stato attuale non sono intervenute modifiche alle direttive in materia.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

**LUIGI ROSSI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.*— Per sapere — premesso che:

pare all'interrogante possa definirsi inesistente l'attività della « Fondazione Luigi Sturzo », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1408 e avente come scopo diretto lo svolgimento assiduo di divulgazione nel campo delle discipline morali (con scopi esclusivamente scientifici), la conoscenza non solo in Italia ma in tutto il mondo del pensiero, degli indirizzi generali, degli insegnamenti e della linea politica e religiosa di Don Luigi Sturzo e dei suoi seguaci;

da molti anni a questa parte — secondo le numerosissime segnalazioni che sono giunte all'interrogante da autorevoli accademici, molti dei quali amici personali di Don Luigi Sturzo — l'istituto sarebbe solo una sterile e inerte appendice burocratica agli ordini delle gerarchie già appartenenti alla democrazia cristiana ed oggi passate nel nuovo partito popolare italiano;

l'interrogante, che tra l'altro ha avuto l'onore di frequentare assiduamente Don Luigi Sturzo, sottolinea l'opportunità di sostituire, in tempi brevissimi, la presidenza e la direzione in carica, le quali, ad avviso dell'interrogante, hanno sempre totalmente disatteso il loro impegno, con un incredibile immobilismo che dovrebbe essere eliminato. La responsabilità concreta e lo svolgimento dell'attività dell'Istituto

dovrebbero essere affidati a chi intende seriamente contribuire alla conoscenza, allo studio e alla diffusione effettiva delle opere e dei principi che hanno sempre ispirato la lezione di Don Luigi Sturzo —:

se non ritenga sia opportuno procedere, come primo atto, ad un commissariamento della « Fondazione », per affidarne i compiti a personalità di altissimo livello scientifico (tuttora escluse ed anzi osteggiate dagli attuali dirigenti), nonostante l'impegno profuso per diffondere la dottrina, gli insegnamenti e gli ulteriori sviluppi (in tutti i settori di ricerca e di studio) della multiforme attività sturziana; ad esempio, l'interrogante ritiene che tale incarico di commissario potrebbe utilmente essere affidato al professor Pier Luigi Zampetti, membro della Pontificia Accademia di studi e docente in carica presso l'Università di Genova, eventualmente coadiuvato dall'esecutore testamentario dello stesso Don Sturzo, professor Palladino. Salvo a procedere, entro tempi brevissimi, alla elezione dei nuovi organi direttivi della « Fondazione », e finalmente all'avvio della sua concreta attività.

(4-01559)

**RISPOSTA.** — *L'Istituto Luigi Sturzo con D.P.R. 25.11.1951 n. 1408 è stato riconosciuto persona giuridica di diritto privato e con il successivo D.P.R. 15.12.1965 n. 1528 ne è stato approvato il vigente statuto. Lo scopo, così come descritto nell'articolo 1 dello statuto, è quello di promuovere ed incoraggiare in Italia e all'estero gli studi in materia di discipline morali, con particolare riguardo alla sociologia.*

*L'Istituto è inserito nella Tabella di cui all'articolo 1 della legge 2.4.1980 n. 123 con un contributo per il triennio 1993/95 di 350 milioni di lire. Tale legge, all'articolo 2, prevede che questo Ministero eserciti, nei confronti delle istituzioni culturali in Tabella, la vigilanza sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti concessi.*

*Tutti gli Istituti devono presentare a questo Ministero ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma dell'attività che si intende svolgere e la relazione su quella svolta.*

*Il bilancio consuntivo dell'Istituto per l'anno 1993 presenta entrate per un totale di 2.746 milioni di lire, delle quali i contributi di questo Ministero sono pari a 671 milioni di lire (legge 123/80 art. 1 — legge 234/91 art. 4) e le uscite di pari importo.*

*Organi dell'Istituto sono:*

*l'Assemblea Generale;*

*il Consiglio di Amministrazione (nominato dall'Assemblea);*

*il Presidente (nominato dal Consiglio nel suo seno);*

*il Collegio dei Revisori dei Conti (nominato dall'Assemblea).*

*Da quanto detto si deduce che l'Istituto, pur non essendo connotato nello statuto come tale, debba considerarsi Associazione. Come è noto, il Codice Civile (art. 25) prevede che l'Autorità governativa eserciti il controllo e la vigilanza sulle sole Fondazioni, mentre per le Associazioni tali poteri sono riservati all'Assemblea degli associati. Lo stesso Codice Civile all'articolo 23 detta norme circa l'annullamento o la sospensione delle deliberazioni assembleari da parte dell'Autorità giudiziaria.*

*Il Ministero per i beni culturali e ambientali non ha pertanto il potere di commissariare un'associazione privata, quali l'Istituto Luigi Sturzo, ma ha solamente il potere-dovere di esercitare la vigilanza sulla destinazione per scopi culturali dei fondi erogati ai sensi della legge 123/80 sulla base della documentazione amministrativo-contabile presentata ogni anno dall'Istituto e in ordine alla quale non si hanno osservazioni da formulare.*

**Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Fisichella.**

**ROTUNDO, TAURINO, STANISCI, MASTROLUCA e BATTAFARANO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*il decreto ministeriale 30 settembre 1993, n. 540, con oggetto « Regolamento recante norme sui nuovi insegnamenti*

complementari e disciplina degli esami delle Accademie di belle arti » all'articolo 1 comma 2 nega la presidenza delle commissioni per gli esami « di passaggio » ai docenti dei « corsi complementari » titolari della materia d'esame, regolandola invece secondo lo schema dell'allegato B dell'ordinanza ministeriale del 13 aprile 1992;

da sempre le commissioni d'esame, sia per i corsi fondamentali che per quelli « complementari », sono costituite a norma del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, con presidenza affidata ai docenti titolari della materia;

quest'anno accademico 1993-94 — per la prima volta nella storia delle accademie di belle arti, contrariamente a quanto si verifica in tutte le istituzioni scolastiche e all'università e in difformità dal parere espresso chiaramente dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (il parere specifico del Consiglio di Stato riguardante il comma 2 dell'articolo 1 del suddetto decreto non ci è noto) — viene imposto un provvedimento ingiusto e incostituzionale, gravemente lesivo della dignità personale, della professionalità e della funzione docente;

nel documento delle OO.SS territoriali della provincia di Lecce, SNC-CGIL, SISM-CISL, UIL-Scuola del 19 febbraio 1994 i docenti dei « corsi complementari » dell'accademia di Lecce prendono ferma posizione contro la predetta discriminazione, e chiedono con urgenza il riconoscimento della pari dignità giuridica — legge 270/82 — con gli altri insegnanti e la piena applicazione del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, per la presidenza delle commissioni d'esame;

i docenti dei « corsi complementari » di Lecce, Roma, Catania, Venezia e Frosinone hanno presentato ricorso al TAR del Lazio in data 25 febbraio 1994 anche sulla presidenza delle commissioni e nella seduta del 18 aprile 1994 il TAR non ha concesso la « sospensiva »;

i documenti degli incontri di Bologna con gli assistenti (febbraio e marzo 1994)

ribadiscono il pieno sostegno alla giusta rivendicazione dei docenti dei « corsi complementari » a presiedere le commissioni d'esame nella materia di loro titolarità;

i docenti del « corsi complementari » sono professori di ruolo, inseriti a pieno titolo nell'organico e all'8° livello dell'accademia di belle arti italiana. Essi hanno gli stessi doveri e quindi gli stessi diritti dei docenti dei corsi fondamentali, hanno insegnamenti autonomi ed esercitano pienamente la loro funzione docente, compresa l'assegnazione e relazione di tesi di diploma nella loro disciplina;

è imminente la sessione estiva degli esami nelle accademie ed è urgente la formazione delle commissioni con presidenza al titolare della materia, quale unico e competente ad accertare la preparazione degli studenti, fatte salve le funzioni degli altri componenti le commissioni stesse;

se il Ministro non intenda apportare con urgenza una modifica al decreto ministeriale 540/93 limitatamente al comma 2 dell'articolo 1, costituendo le commissioni dei « corsi complementari » a norma del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che affida la presidenza delle commissioni ai docenti titolari della materia d'esame, allo scopo di ristabilire la legalità, la dignità e la serenità dei docenti. (4-00838)

*RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale la S.V. Onorevole chiede che vengano apportate modifiche al decreto ministeriale 540/93 recante « norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami nelle Accademie di Belle Arti » nella parte riguardante la diversa composizione delle Commissioni d'esame per le materie complementari e per quelle fondamentali (articolo 1 comma 2 del succitato decreto).*

*Al riguardo, nel far presente preliminarmente che nei piani di studi delle Accademie di Belle Arti per i n. 4 corsi (pittura, scultura, decorazione, scenografia) sono previste « materie fondamentali » e « materie complementari » e non corsi complementari, si*

ritiene di dover precisare che il « regolamento » di cui al decreto ministeriale 540/93 è stato adottato in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 400/88, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione previo apposito parere espresso dal Consiglio di Stato e presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Peraltro, per quanto riguarda la costituzione delle commissioni d'esame relative alle materie complementari, il succitato decreto ha solo fatto riferimento al precedente decreto ministeriale 13.4.92 (concernente la ridefinizione didattica dei corsi speciali delle Accademie di Belle Arti) — adottato previo parere favorevole del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione — ove sono stati fissati i relativi criteri.

Nel precisare infine che la diversa composizione delle commissioni d'esame previste dal decreto ministeriale 540/93, per le materie fondamentali, con riferimento all'articolo 132 del decreto-legge 1852/1918 per le materie complementari dall'articolo 1 comma 3 alleg. 8 del decreto ministeriale 13.4.92 trova anche le sue ragioni d'essere nel contesto di una diversa disciplina ordinamentale, dettata, per le materie complementari, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 540/93, si assicura che in sede di revisione della normativa in materia non si mancherà di tenere in debito conto le osservazioni espresse dalla S.V. Onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SGARBI e MAIOLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risponda a verità il fatto che, nell'ambito delle indagini che hanno condotto all'arresto del notaio reggino Pietro Marrapodi, imputato, tra l'altro, del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, siano emersi collegamenti tra il suddetto professionista e magistrati di Reggio Calabria, uno dei quali candidato alle elezioni per il Consiglio superiore della magistratura;

se risponda a verità il fatto che, nel corso delle citate indagini, siano stati sequestrati presso il dottor Marrapodi copie di fascicoli riservati del CSM, nonché corrispondenze che comproverebbero collegamenti diretti tra il notaio Marrapodi e componenti del CSM;

se risulti che dalle citate indagini siano emersi collegamenti tra il notaio Marrapodi e magistrati del distretto di Reggio Calabria, finalizzati a sostenere le accuse avanzate da questi ultimi nei confronti di altri magistrati del distretto.

(4-01430)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue, sulla base delle notizie fornite dall'autorità giudiziaria procedente.

A seguito dell'arresto del notaio Pietro Marrapodi, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il detto ufficio ha trasmesso copia degli atti del relativo procedimento, n. 103/94 A.N.R., alla Procura della Repubblica di Messina, capoluogo del distretto di Corte di Appello più vicino, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, che disciplina la competenza per territorio per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La Procura di Messina ha, a sua volta, iscritto procedimento n. 1501/94 A.N.R., nel cui ambito è in corso l'audizione del notaio Marrapodi, in collegamento con la Procura di Reggio Calabria a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale.

Agli atti del procedimento risultano numerose intercettazioni telefoniche di conversazioni tra lo stesso Marrapodi e vari magistrati, nelle quali si parla anche di altri magistrati.

La Procura della Repubblica di Messina, ha riferito di non essere in grado di fornire, considerata la fase iniziale delle indagini, precise ed inequivocabili indicazioni sui fatti e sui nomi dei magistrati effettivamente coinvolti nella vicenda.

In tal senso la stessa Procura ha risposto al Consiglio Superiore della Magistratura

che, peraltro, il 20 giugno scorso, ha proceduto all'audizione dei dottori Vaccara e Giorgianni, delegati per l'istruzione del procedimento.

Si aggiunge che presso il notaio Marra-podi sono state effettivamente sequestrate copie di atti del Consiglio Superiore della Magistratura, ma non è possibile, al momento, dire se si tratti o meno di fascicoli riservati.

Sui fatti sono stati già avviati, a cura dell'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia, approfonditi accertamenti nell'ambito di una complessa inchiesta in corso su diverse vicende concernenti magistrati di Reggio Calabria.

Allo stato, tuttavia, non risultano acquisiti in merito, anche in pendenza delle indagini dell'autorità giudiziaria, sufficienti e concreti elementi di conoscenza per eventuali interventi del Guardasigilli e per una più puntuale risposta agli specifici quesiti degli onorevoli interroganti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Biondi.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro.  
— Per sapere — premesso:

che la legge 5 aprile 1985, n. 135, riguarda « Disposizioni urgenti sulla corresponsione degli indennizzi a cittadini italiani ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero »;

che la legge n. 98 del 29 gennaio 1994 ne dà una interpretazione autentica;

che con decreto del Ministero degli affari esteri 5 dicembre 1990, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990 gli italiani residenti in Liberia sono stati rimpatriati a causa della guerra civile in corso nel paese e, con successiva legge n. 344 del 15 ottobre 1991 è stata riconosciuta loro la qualifica di profughi così come agli italiani rimpatriati dalla Somalia e dalla Etiopia nel 1991 —:

se i suddetti cittadini italiani rimpatriati rispettivamente nel 1990 e nel 1991,

che hanno perduto beni e proprietà a causa degli eventi bellici dei suddetti Paesi, siano titolati al diritto dell'indennizzo in base alle leggi su citate e se i termini di presentazione delle domande siano quelli previsti dalla legge n. 98 del 29 gennaio 1994;

se sia vero che i funzionari della Divisione IX, Servizio IV del Ministero del tesoro, ai profughi che già hanno inoltrata domanda negli ultimi due anni, mettono in dubbio tale titolarità adducendo che potrebbero essere respinte perché:

a) non vi sono fondi disponibili malgrado lo stanziamento di 54 miliardi annui previsti in Bilancio fino al 2004;

b) in quanto la legge n. 98 del 29 gennaio 1994 riguarda solo gli indennizzi per i beni perduti antecedentemente al 1985;

c) che la Commissione prevista dall'articolo 3 della già citata legge n. 98/1994 non è ancora stata nominata.

Risulta altresì all'interrogante che le domande presentate in questi ultimi mesi non siano state prese in nessuna considerazione né gli interessati ne hanno avuto qualche riscontro dal Ministero;

se, considerato che i termini di presentazione delle domande scadono il prossimo 25 giugno, non si pensi di dare disposizioni agli Uffici preposti affinché dette domande vengano comunque accettate in attesa della nomina della Commissione che verificherà il diritto agli indennizzi dei cittadini italiani rimpatriati, e non si pensi di dare una ulteriore precisa, circostanziata autentica interpretazione della legge 98/94 dato che, secondo i funzionari della già citata Divisione IX del Ministero, renderebbe più confusi alcuni aspetti di diritto e titolarità che si presterebbero a varie interpretazioni. (4-00614)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la corresponsione degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perduto i beni in territori già

soggetti alla sovranità italiana e all'estero, con particolare riferimento alla situazione dei cittadini rimpatriati dalla Liberia.

In proposito, si fa presente che la legge 29 gennaio 1994, n. 98 introduce interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, nel disporre che « sono valide le domande già presentate in merito » si riferisce alle istanze, già presentate dai titolari di beni indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, intese ad ottenere anche la liquidazione dell'indennizzo relativamente a beni immateriali (avviamento commerciale, crediti di lavoro, in valuta, titoli).

Va, altresì, precisato che la disposizione inserita nell'articolo 1, comma 7 della citata legge non può che far riferimento a quanto stabilito dai precedenti commi 5 e 6 che disciplinano l'eventuale reimpiego in attività produttive del complesso degli indennizzi

corrisposti a norma delle leggi n. 98 del 1994, n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.

Per quanto concerne, poi, il ritardo nella nomina della Commissione prevista dalla legge n. 98 del 1994, si comunica che, essendo stata di recente completata la designazione dei componenti da parte delle amministrazioni competenti, è stato già predisposto il relativo decreto di nomina.

Si soggiunge, infine, che le domande presentate dai profughi negli ultimi due anni, nonché quelle presentate dai cittadini italiani rimpatriati dall'Etiopia e dalla Somalia negli anni 1990/1991, e tutte le altre che saranno successivamente inviate, sono state e saranno prese in carico dai competenti uffici di questa Amministrazione, subordinandone, peraltro, l'ammissibilità al giudizio che sarà espresso dalla competente commissione interministeriale, come previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro del tesoro: Dini.